

LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA





STAZIONE UNICA APPALTANTE della Provincia di Fermo

Sommario

PREFAZIONE	3
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	5
Elementi da tenere in considerazione in fase di progettazione di un appalto	8
Costo Della Manodopera	
Clausola Sociale	9
Criteri Ambientali Minimi	10
Requisiti Speciali Di Partecipazione	11
Criterio Di Aggiudicazione:	13
La Commissione Di Gara	18
Subappalto	20
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI	23
Lavori di importo inferiore a € 150.000,00	24
Lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00	27
Lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria	27
Lavori di importo superiore la soglia comunitaria (sopra a €. 5.350.000,00)	33
Lavori legati alla ricostruzione post sisma 2016	38
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA	A) 41
Servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a € 139.000,00	42
Servizi di architettura e ingegneria di importo compreso tra €.139.000,00 e la soglia comunitaria.	44
Servizi di architettura e ingegneria di importo superiore la soglia comunitaria	48
Servizi di ingegneria ed architettura legati alla ricostruzione post sisma 2016	52
MISURE URGENTI PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	54
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	56
Strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A.	57
Servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro	60
Servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 euro sino alla soglia comunitaria	67
Servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria	73
Servizi di cui all'allegato IX del Codice (c.d. servizi sociali)	77

PREFAZIONE

Come noto ed in estrema sintesi, il procedimento di approvvigionamento nella PA consta di quattro fasi:

- 1. Programmazione;
- 2. Progettazione;
- 3. Selezione;
- 4. Esecuzione

All'interno delle schede che seguiranno, in virtù della *mission* che questa SUA svolge nell'ambito del predetto procedimento, si farà un breve accenno ai primi due *steps*, per lo più finalizzati alla comprensione di quello che sarà la parte centrale, dedicata alla procedura selettiva, che rappresenta la sostanza, l'essenza stessa dell'attività di questa struttura. Nessun riferimento sarà fatto alla fase dell'esecuzione, che si avvierà all'interno di ciascun Ente Committente dopo la presa in carico, da parte di quest'ultimo, della determinazione di aggiudicazione definitiva/efficace e del relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito dalla SUA, e quindi con la sottoscrizione del relativo contratto e delle successive vicende ad esso collegate.

Le presenti Linee Guida sono state quindi elaborate per fornire uno strumento di lettura immediata delle varie possibilità fornite dalla disciplina di settore nelle procedure di acquisto di lavori, beni e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura, con lo scopo di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento. In particolare, coerentemente con la funzione che questa SUA persegue dalla propria istituzione, intende supportare gli Enti convenzionati nel superamento delle difficoltà che quotidianamente potrebbero incontrare nel garantire il rispetto della normativa in materia di acquisti, caratterizzata da una notevole complessità, da stringenti obblighi, dalla rapida mutevolezza della relativa normativa di attuazione e dalla sovrapposizione della disciplina relativa ai diversi e speciali ambiti ad essa afferenti (es. ricostruzione post Sisma 2016, edilizia scolastica ecc....), oltre che per rafforzare il dialogo su una comune cifra comunicativa.

Il presente documento (a seguire, anche "Linee Guida") contiene quindi una schematica e, si confida, immediata rappresentazione dei procedimenti e della disciplina normativa applicabile alle diverse procedure di acquisto con lo scopo di coadiuvare, con uno strumento sintetico, i RUP ed il personale coinvolto, nell'ideazione strategica, nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'auspicio di questa SUA è quindi che questo documento costituisca uno strumento operativo di facile consultazione e funzionale alle scelte che spesso gli Enti devono assumere in maniera rapida, ferme restando, in ogni caso, le necessarie attività di ricerca ed analisi di carattere normativo, giurisprudenziale, di prassi, che rappresentano presupposto indispensabile per il corretto svolgimento delle attività di acquisto.



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni, la materia dei contratti pubblici è stata interessata da profonde innovazioni relative al quadro normativo di riferimento, ancora in profonda evoluzione.

Il <u>D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50</u>, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" (a seguire, anche il "Codice") è l'atto normativo con il quale lo Stato italiano ha recepito le Direttive comunitarie materia di contratti pubblici (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).

Gli articoli del Codice hanno subito, nel corso dei cinque anni di vigenza, numerose modifiche, integrazioni e sospensioni ad opera di successivi provvedimenti legislativi dettati, senza pretesa di esaustività, oltre che da normativa specifica di settore (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" c.d. "Decreto Correttivo"), da disposizioni dettate da adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (c.d. Leggi Comunitarie), dalle Leggi Finanziarie e Milleproroghe, dal D.L. 18 aprile 2019, n. 23 - c.d. Decreto "Sblocca Cantieri" convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 finalizzato alla semplificazione delle procedura di appalto con finalità semplificatrici ed acceleratorie e da ultimo dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», così come convertito con legge n. 120/2020 -c.d. "Decreto Semplificazioni", dal DL 77/21 convertito nella L.108/2021 c.d. "Decreto Semplificazioni bis", che ha introdotto numerose novità in materia di contratti pubblici, finalizzate a semplificare, almeno sino al 30 giugno 2023, le procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti per incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Nell'ambito del quadro generale appena tracciato, si innescano inoltre le previsioni per materia contenute, ad esempio, all'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L.6 giugno 2020, n. 41, finalizzato a garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica e, per il contesto territoriale che viviamo, tutta la normativa finalizzata alla ricostruzione pubblica post-Sisma 2016 (a partire dal D.L. 189/16, sino alle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione – O.C.R.S., agli Accordi e Protocolli sottoscritti tra le Istituzioni, nonché a tutta la disciplina determinata dai pareri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nello svolgimento dei Compiti di Alta Sorveglianza).

Ne emerge un quadro normativo indubbiamente stratificato e, anche per questo, decisamente complesso. Confidiamo pertanto che quanto seguirà possa coadiuvare e semplificare l'attività di chi ha necessità di misurarsi, con immediatezza, con le funzioni di approvvigionamento.



La PROGRAMMAZIONE è un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze della Stazione Appaltante nonché per la valutazione delle strategie di approvvigionamento.

Art. 21 del Codice dei Contratti (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

Comma 1: Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

Comma 3: Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro 100.000,00. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il **programma biennale di beni e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore **a euro 40.000**.

Ritenendo che la programmazione e la progettazione dei lavori pubblici non abbia necessità di particolari sottolineature, in quanto consueta per le Amministrazioni Pubbliche perché cogente da tempi più remoti, si tenterà di seguito di attirare l'attenzione su quelli che sono gli <u>adempimenti</u> relativi alla programmazione e progettazione necessarie per l'acquisizione di beni e servizi.

L'obbligo della programmazione per l'acquisizione di beni e servizi è diventato effettivo, appunto, solo a partire dall'esercizio finanziario 2018, per il periodo di programmazione 2019-2020; in precedenza l'art. 271 del D.P.R. 207/2010 prevedeva, infatti, la mera *facoltà* da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di approvare un programma annuale per tali affidamenti.

Quali sono gli elementi da tenere in considerazione per l'inserimento degli acquisti nel programma?

Un elemento fondamentale da tenere in considerazione per valutare se un acquisto deve essere inserito nel programma riferito al un biennio piuttosto che ad un altro, è l'anno in cui si prevede che venga svolta la procedura di gara. Infatti, ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DM 14/2018 "[...] per

ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento [...]". Ne consegue pertanto che ogni acquisto deve essere inserito nel programma riferito all'arco temporale in cui la procedura di gara sarà avviata.

Per quanto sopra, di norma, ad ogni acquisto riportato nel programma di forniture e servizi, che sarà individuato da un Codice Unico di Intervento (CUI), corrisponderà, al momento dell'avvio della gara o procedura di affidamento, un Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato dal sistema Simog di ANAC.

Qual è il valore da inserire nel programma?

Nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi sono riportati gli importi degli acquisti risultanti dalla **stima del valore complessivo**. Per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi sono evidenziati nel **prospetto economico** delle acquisizioni medesime.

STIMA DEL VALORE COMPLESSIVO

L'art. 35 del Codice detta, tra l'altro, gli indirizzi metodologici per il calcolo del valore stimato degli appalti. In particolare il comma 4 stabilisce che: «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Sebbene dalla lettura del comma 4 emerge, tra l'altro che la stima del valore, ai fini del calcolo, va quantificata senza considerare l'IVA; questa imposta, al contrario, è assolutamente rilevante in sede di programmazione degli acquisti e pertanto: sebbene il valore da tenere in considerazione per verificare il raggiungimento della soglia dei 40.000 euro è netto dall'IVA e dalle altre imposte, il valore contenuto nel programma dovrà essere comprensivo di IVA e/o altre imposte.

PROSPETTO ECONOMICO

Al fine di rendere ancora più chiara e trasparente la composizione delle voci di spesa rilevanti per l'esecuzione di un appalto pubblico è opportuno utilizzare, con finalità riassuntive, un prospetto economico analogamente a quanto avviene per gli appalti di lavori. Ciò permetterebbe una chiara individuazione degli importi a base di gara soggetti a ribasso, degli importi non soggetti a ribasso, delle c.d. opzioni e di tutte quelle ulteriori voci che devono trovarsi nella disponibilità finanziaria della stazione appaltante committente per dare piena copertura finanziaria al contratto e ai costi procedurali connessi. Il prospetto economico è quindi essenziale per il calcolo dell'importo da inserire nelle schede di programmazione e andrebbe riportato, per garantire massima trasparenza, nel progetto di servizio o di fornitura, nella determina a contrarre o atto equivalente e negli atti di gara.

Chi si occupa della redazione del programma?

Ai sensi dell'art. 6 c. 13 del DM 14/2018. le amministrazioni individuano la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma il quale "riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice". Salvo che per le organizzazioni complesse o di notevole dimensione, la figura coincide con quella Responsabile della programmazione dei Lavori Pubblici e viene nominata con apposito atto.

In quali casi è consentito dare avvio alle procedure di affidamento in assenza di approvazione del programma?

Il DM 14/2018, al comma 7, dell'art.7 (forniture e servizi), ha previsto la possibilità che, motivando e ferme restando alcune condizioni, le procedure di affidamento siano comunque avviate. Nel merito, le condizioni poste dalle disposizioni sopra richiamate prevedono che:

- a) risulti comunque "avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento del programma", intendendo per tale il biennale per forniture e servizi;
- b) l'intervento o acquisto sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, intendendo per tale quello vigente sino all'approvazione del nuovo programma e che abbia l'anno in corso come seconda annualità del biennio (forniture e servizi);
- c) si provveda ad autorizzare espressamente l'avvio della procedura di affidamento con atto che contenga le specifiche motivazioni sottese all'avvio anticipato.
- Il **D.L. Semplificazioni** ha introdotto una nuova ipotesi non vincolata dalle condizioni predette: **l'art. 8, comma 1, lett. d) prevede infatti:** le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.

La PROGETTAZIONE delle procedure di acquisto di servizi e forniture, diversamente da quanto previsto per i lavori, per i quali si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, prevede, solitamente, un unico livello, già esecutivo (art. 23, comma 14 del D.Lgs. 50/16) e generalmente, salvo acquisti di particolare complessità o specificità tecnica, è interna in quanto di regola predisposta dalle amministrazioni mediante propri dipendenti in servizio.

Cosa deve contenere il progetto? (art. 23, comma 15, del D.lgs.50/16)

• Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio (semplificando, si tratta di una ricognizione delle caratteristiche fondamentali dell'affidando servizio o fornitura, con

descrizione del contesto nel quale esso è inserito, così da agevolare gli operatori economici nella comprensione delle attività di pertinenza, dal punto di vista prestazionale, e sotto i profili qualitativi e quantitativi)

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (DUVRI, che va redatto sempre in presenza di rischio da interferenza, anche se il costo delle misure è pari a zero);
- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei beni/servizi, compresi eventuali rinnovi o opzioni, con indicazione scorporata degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (In ogni caso, nei documenti di gara la Stazione Appaltante dovrebbe dare atto, illustrare puntualmente e rendere pubbliche le modalità di calcolo sottese alla determinazione dell'importo complessivo posto a base d'asta);
- il **prospetto economico** degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi (c.d. quadro economico che comprende, a titolo esemplificativo, oltre ai costi per i servizi "puri";
 - a) IVA;
 - b) Contributo ANAC;
 - c) Spese per commissione giudicatrice;
 - d) Spese pubblicità legale;
 - e) Incentivi per funzioni tecniche;
 - f) Tutte le eventuali ulteriori somme a disposizione);
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Elementi da tenere in considerazione in fase di progettazione di un appalto

COSTO DELLA MANODOPERA

Nel calcolo degli importi per l'acquisizione dei beni/servizi, ad eccezione di quelli di natura intellettuale e le forniture senza posa in opera, la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo da porre a base di gara, deve **individuare i costi della manodopera** sulla base di quanto previsto nel comma 16 dello stesso art. 23 che, pur rientrando nell'importo complessivo dell'appalto e come e tali soggetti a ribasso, dovranno essere evidenziati separatamente anche al fine della successiva verifica della congruità dell'analoga voce indicata dai concorrenti ai sensi dell'art 95, comma 10 del D.lgs. 50/16.

Per la determinazione del costo della manodopera occorre disporre dei dati del personale attualmente impiegato nella commessa, con indicazione del CCNL applicato, qualifica, livelli di inquadramento, part time/full time, scatti di anzianità, e ogni ulteriori informazioni utile per la valutazione del costo. Sulla base dei costi orari desunti dall'applicazione delle variabili su indicate si procede quindi alla moltiplicazione per il monte ore previsto per ciascuna diversa figura professionale (cft. art. 30, comma 4, del Codice dei Contratti).

I dati relativi al personale impiegato sono fondamentali per la determinazione del costo della manodopera ma lo sono altresì per consentire l'applicazione della clausola sociale di cui al successivo paragrafo.

CLAUSOLA SOCIALE

Il Codice dei Contratti, recependo quelli che erano le finalità delle direttive europee del 2014, ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla tutela dei lavoratori impiegati nei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali disposizioni assume rilievo centrale il tema delle **clausole sociali** definite quali "disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie» (art. 3 lett. qqq del Codice).

L'art. 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi del Codice, infatti, impone a chi progetta un appalto di inserire negli avvisi/bandi specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il D.L Semplificazioni (d.l. 76/2020 conv. in l. 120/20) ha definito che l'art. 50 si applica anche agli appalti sottosoglia.

Questo obbligo è <u>particolarmente intenso</u> per i servizi ad <u>alta intensità di manodopera</u>, cioè quelli nei quali l'importo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, mentre <u>non si applica</u> per i contratti di natura intellettuale (es. assicurazioni; consulenza ecc...) e per le forniture senza manodopera.

Questa necessità è talmente sentita a livello sociale che la maggior parte dei CCNL relativi a servizi ad alta intensità di manodopera (es. pulizie; raccolta rifiuti; cooperative; multiservizi; turismo ecc...) contengono specifiche clausole volte al riassorbimento del personale nelle ipotesi di cambio dell'appaltatore: in tal caso l'efficacia delle clausole sociali apposte nei CCNL è condizionata dal fatto che l'impresa subentrante applichi il CCNL che ne detta la disciplina o rinvii ad esso attraverso il contratto individuale di lavoro, mentre nel caso di clausola apposta all'avviso/bando, questa è vincolante, secondo le condizioni di cui appresso, per qualsiasi aggiudicatario.

In realtà la previsione della clausola sociale potrebbe far emergere lo storico contrasto tra due valori parimenti sentiti soprattutto a livello europeo: la tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica da un lato (proprio degli operatori economici) e la tutela dell'occupazione dall'altro lato (tipico dei dipendenti).

La giurisprudenza ha contemperato le opposte istanze stabilendo che la previsione della clausola sociale è costituzionalmente e comunitariamente legittima solo se:

• non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente;

• consente una ponderazione con il fabbisogno di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore.

In sintesi, le clausole sociali possono essere strumenti flessibili di protezione della continuità dell'occupazione, solo se applicate senza automatismi, tenendo conto del contesto tecnico ed organizzativo dell'impresa subentrante.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Come noto, l'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, rubricato "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale", prevede che le Stazioni Appaltanti debbano inserire nella documentazione di gara i "criteri ambientali minimi" (CAM), da intendersi come l'insieme delle previsioni tese a orientare le azioni della Pubblica Amministrazione verso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti verdi. I CAM sono disciplinati da Decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (o "MATTM") e sono differenziati a seconda delle categorie merceologie di acquisto (es.: carta; pulizie; ristorazione collettiva; rifiuti urbani...).

Tutti i Decreti relativi ai CAM emessi (o in via di definizione) da parte del Ministero sono reperibili sul sito internet del MATTM, al seguente link http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi sul quale le Stazioni Appaltanti dovranno verificarne la sussistenza nel momento della progettazione dell'acquisto.

Il dubbio maggiormente ricorrente rispetto all'inserimento dei CAM negli atti di gara è quello relativo all'obbligatorietà o meno degli stessi e, nel primo caso, in quale entità le prescrizioni ivi contenute dovranno entrare a far parte dei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3°, del Codice, i CAM, con riferimento alle categorie merceologiche per le quali siano stati adottati gli specifici Decreti, si applicano agli affidamenti di qualsiasi importo.

In merito, appare risolutivo richiamare quanto l'ANAC ha evidenziato nel documento in consultazione per l'adozione delle *Linee guida inerenti all'applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia*, la cui elaborazione è allo stato sospesa, ma che ha offerto una chiara chiave di riscontro per il tema affrontato che questa SUA ha suggerito a tutti i RUP alle prese con questo dubbio, anche per appalti diversi da quelli inerenti la costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli edifici.

In sintesi, ANAC ritiene obbligatori ai sensi dell'art. 34, i paragrafi dei CAM relativi alle specifiche tecniche di prodotto (es. Specifiche tecniche dell'edificio; Specifiche tecniche dei componenti edilizi; Specifiche tecniche degli alimenti ecc....) ed alle delle clausole contrattuali (cioè delle condizioni di esecuzione, quali ad es., lo smaltimento dei rifiuti di cantiere, formazione del personale ecc...) che sono i Criteri c.d. "di base" e che, devono essere obbligatoriamente inseriti negli atti di gara (capitolati, schemi di contratto o comunque nei progetti in generale)

Ritiene facoltativi, e quindi inseribili nella documentazione di gara a discrezione della Stazione Appaltante i Criteri c.d. "premianti", quelli cioè che attengono i requisiti di "Selezione dei candidati" previsti in ciascun CAM e i "Criteri di Aggiudicazione" che attengono la definizione dei criteri di valutazione tecnica, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6°, del D. Lgs. 50/2016. Invero, scrive ANAC al punto 2.8 del Documento di consultazione, "Tenuto conto dell'effetto preclusivo alla partecipazione degli operatori economici che i criteri relativi alla "selezione dei candidati" possono avere nelle procedure di gara (aventi ad oggetto la realizzazione dei lavori), l'inserimento degli stessi nella documentazione di gara deve essere attentamente ponderato in funzione anche della tipologia di intervento e della rilevanza dello stesso, avendo come principio ispiratore quello di consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara".

REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

Sono funzionali alla qualificazione dell'operatore economico e:

- sono disciplinati dalla legge a livello generale (artt. 83 e 84 del Codice dei Contratti)
- entro il predetto quadro normativo generale, sono discrezionalmente stabiliti dalle stazioni appaltanti con riferimento allo specifico appalto;
- cambiano a seconda che si tratti di appalto di servizi/forniture o di appalto di lavori (per i quali la qualificazione si declina o nella SOA o nei requisiti di qualificazione semplificata dell'art. 90 del DPR 207/10)

La selezione discrezionale dei requisiti che i candidati devono possedere non significa selezione casuale; essa deve ragionevolmente collegata all'oggetto dell'appalto e quindi alla qualificazione dei potenziali aggiudicatari-esecutori del contratto. I requisiti devono:

- essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, in considerazione dell'interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante;
- assicurare più ampio numero di potenziali partecipanti e quindi anche in ipotesi di scelta di requisiti rigorosi e stringenti, la scelta deve essere effettuata nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione tenendo conto delle caratteristiche dell'appalto.

I requisiti si dividono in:

- a) Idoneità professionale (art. 83, comma 1): attiene alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall'iscrizione in appositi registri e albi professionali (es. Camera di Commercio; Albo dei Gestori Ambientali; Ordini Professionali...)
- b) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1): concerne la "forza finanziaria" richiesta ai concorrenti per partecipare ad una determinata gara d'appalto e soddisfare, in caso di aggiudicazione, le obbligazioni assunte nei confronti del committente.
 - Il Codice prevede tre modalità attraverso le quali può essere comprovata la capacità economico finanziaria negli appalti di servizi/forniture:

- fatturato minimo o medio annuo, globale o specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto. La dimensione della richiesta non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto per periodo omogeneo. Inoltre a differenza delle altre modalità di comprova, la richiesta di un determinato fatturato deve essere sempre motivata;
- informazioni relative ai conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, con la previsione di un valore-soglia del c.d. indice di indebitamento;
- livello adeguato di **copertura assicurativa contro i rischi professionali**. Viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dal concorrente, con possibilità di chiederne l'incremento in caso di aggiudicazione.

Sebbene l'art. 86 del codice identifichi tra i mezzi di prova della capacità economico-finanziaria anche le referenze bancarie, ANAC è da sempre critica verso questo strumento di valutazione della capacità finanziaria, considerato spesso troppo oneroso in relazione al valore dell'appalto e senza effettiva efficacia, tant'è che non previsto né nel Bando Tipo in essere (1/2017), né nella bozza di consultazione del nuovo bando-tipo ANAC relativo alla procedura aperta telematica.

c) Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1): funzionale a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato *standard* di qualità.

L'elenco dei mezzi di prova che le Stazioni Appaltanti possono chiedere è contenuto nell'Allegato XVII parte II del Codice. Nell'ambito dell'elenco assume rilievo principale il requisito dell'esperienza pregressa (c.d. servizi analoghi) e cioè l'elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, analoghi, quindi per definizione non necessariamente sovrapponibili alle prestazioni oggetto di gara.

Il consiglio che riteniamo di dare è quello di evitare la richiesta di qualsiasi identità tra l'elemento qualificante delle precedenti esperienze con la prestazione in corso di aggiudicazione proprio perché, molto raramente, l'oggetto e le prestazioni di un servizio svolto a favore di un Ente o un privato possono essere coincidenti con quanto stiamo appaltando. Insistere sull'identicità dei servizi pregressi con quelli in gara quale elemento irrinunciabile di qualificazione del candidato, oltre a non aggiungere alcun valore a questo, conduce spesso, per non dire sempre, a contestazioni e ricorsi che rappresentano, per quanto sopra, elementi di inutile inflazione.

- d) Certificazione di qualità (art. 87): richiesta per selezionare un'impresa idonea ad effettuare la prestazione oggetto del contratto in quanto dotata di una certificazione rilasciata secondo parametri rigorosi delineati dalla normativa europea, che tengono conto dell'organizzazione dell'impresa in relazione allo svolgimento della relativa attività, quali ad esempio::
 - certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001;
 - certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 o EMAS;
 - certificazione del sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro BS OHSAS 18001

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Anche la scelta del criterio di aggiudicazione, indubbiamente vincolata da evidenti limiti del Codice, non può essere esercitata come un ennesimo orpello burocratico-amministrativo ovvero finalizzata a ciò. Al pari di quanto già segnalato illustrando i criteri selettivi dei candidati, poiché la procedura di gara si configura come un meccanismo di progressiva selezione dei concorrenti, che si conclude con l'individuazione dell'aggiudicatario, è fondamentale che i successivi passaggi dell'iter selettivo svolti dai concorrenti siano finalizzati a selezionare effettivamente la migliore offerta ricevuta, intesa come quella cioè che propone alla stazione appaltante le migliori condizioni e/o soluzioni.

a) Minor prezzo (comunemente nota come offerta al Prezzo Più Basso - PPB)

È il criterio di aggiudicazione mediante il quale la stazione appaltante confronta le offerte con riguardo al maggior ribasso di prezzo rispetto alla base d'asta.

Per quanto riguarda i servizi e le forniture può essere adottato nei solo in relazione all'affidamento di forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili *standard* tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate (art. 95, comma 4, lett. b) del Codice). Tale criterio consente di selezionare i concorrenti sulla base della sola offerta economica, concentrando la competizione sul fattore prezzo.

Il ricorso al criterio del minor prezzo costituisce una facoltà e non un obbligo della stazione appaltante che, qualora lo ritenga opportuno, può comunque ricorrere al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

In ogni caso, qualora ricorrano i presupposti sopra riportati (servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato), il criterio del minor prezzo risulta comunque preferibile in quanto riduce la durata e gli oneri amministrativi connessi con lo svolgimento della procedura di gara.

b) Miglior rapporto qualità/prezzo (comunemente nota come Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV) per completezza si vedano le <u>Linee Guida n. 2</u> approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 del 21 sett. 2016).

È il criterio che valorizza sia la componente tecnico-qualitativa sia la componente economica della proposta formulata. Si compone di:

- un'offerta tecnica, contenente le condizioni o le soluzioni migliorative proposte, volte a innalzare il livello qualitativo dell'appalto;
- un'offerta economica che indica invece il prezzo proposto dal concorrente per l'esecuzione dell'appalto.

Condizione essenziale per l'adozione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, in ogni caso, è che le caratteristiche, i materiali, il procedimento di produzione, le condizioni contrattuali relative ai beni/servizi/lavori oggetto dell'appalto siano suscettibili di modifica in senso migliorativo.

Obbligo dell'utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo

Come prescritto dall'art. 95 del Codice, il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo è obbligatorio:

- per l'affidamento di servizi sociali, servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi di natura tecnica e intellettuale nonché servizi ad alta intensità di manodopera, per i quali cioè il costo della manodopera è almeno pari al 50% del valore dell'appalto comma 3 lett. a);
- per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale sopra a € 40.000,00 (limite innalzato a € 139.000,00 dal DL Semplificazioni, come dettagliato nel paragrafo dedicato a questi servizi) comma 3 lett. b);
- per l'affidamento di contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico** o che hanno un **carattere innovativo** comma 3 lett. b-bis).

L'aggiudicazione di un appalto con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo implica che gli elementi valutativi, i relativi punteggi e le modalità di assegnazione vengano declinati nella determinazione a contrattare pertanto, al fine di rendere operativo il criterio, occorrerà sviluppare diversi *step* per definire le modalità di valutazione:

- determinazione del punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica e a quella economica;
- individuazione dei profili dell'offerta tecnica che saranno valutati;
- definizione dei criteri di valutazione di tali profili;
- determinazione del punteggio massimo attribuibile a ciascun profilo, precisando il metodo di attribuzione (es: confronto a coppie; attribuzione del gradiente di giudizio ecc...);
- individuazione della formula di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica (es. lineare semplice; bilineare ecc...).

La determinazione di questi elementi deriva necessariamente dalla definizione degli obiettivi che l'Ente committente intende perseguire e l'importanza che intende attribuire a ciascuno di essi.

I criteri di valutazione possono comprendere il ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l'impatto sociale e sull'ambiente ecc..., oltre che il prezzo o il costo del prodotto, tutti necessariamente misurabili. La definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione quindi non è

elemento neutro ed anzi differisce logicamente in ciascun affidamento; probabilmente però rappresenta il *core* di ciascuna gara aggiudicabile con questo sistema.

La somma dei punteggi massimi delle due componenti, tecnica ed economica, deve essere pari a 100 punti.

L'art. 95, comma 10-bis, del Codice, prevede che la stazione appaltante possa attribuire all'offerta economica al massimo 30 punti, al fine di valorizzare il più possibile la componente qualitativa dell'offerta.

Stabilito il punteggio massimo da attribuire all'offerta tecnica, che ovviamente potrebbe essere anche superiore alla base di 70 punti dettata dal Codice, occorre individuare i profili dell'offerta che costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di tale punteggio. Per far ciò occorre definire:

- gli obiettivi che si intendono perseguire e la rilevanza relativa di ciascuno di essi rispetto agli altri;
- le caratteristiche generali del bene/servizio e le condizioni contrattuali di base e quindi, di conseguenza, quelle suscettibili di modifica e, quindi, di miglioramento da parte dell'offerente;
- le modifiche alle caratteristiche del bene/servizio e alle condizioni contrattuali che il mercato di riferimento (alias gli offerenti) è in grado di esprimere;
- le modifiche alle caratteristiche del bene/servizio e alle condizioni contrattuali di maggiore o minore interesse per la stazione appaltante

I criteri dovranno essere **chiari**: poche parole ma ben pesate e ben scritte: è necessario rileggere attentamente ciò che si vuole scrivere per far sì che chi legge non abbia dubbi interpretativi.

Inoltre, come spesso suggerito, dovranno essere in numero contenuto: è inutile suddividere la valutazione dei criteri qualitativi in molti criteri o sub -criteri. Il numero massimo suggerito è di 10 criteri: tutto il resto è altamente inopportuno e determina una frammentazione eccessiva dei punti senza alcuna funzionalità alla valutazione della migliore proposta.

Stabiliti gli elementi e i sub-elementi oggetto di valutazione (cioè gli specifici aspetti della prestazione che si intendono valutare), occorre definire i criteri di valutazione, cioè i parametri che consentono di correlare, per ciascun elemento o sub-elemento, la maggiore o minore misura della presenza/rilevanza/apprezzabilità del profilo preso in considerazione a un punteggio, quindi a un numero che ne sintetizzi la valutazione.

I criteri di valutazione non dovranno risultare discriminatori, tali cioè da pregiudicare ovvero favorire un determinato concorrente. Inoltre, logicamente, non possono costituire oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione (salva la valutazione di quei profili soggettivi del concorrente che impattano direttamente sulla prestazione e pertanto sulla qualità dell'offerta, per la parte eccedente i requisiti di partecipazione richiesti) nonché, come ovvio, le caratteristiche minime della prestazione, indicate dal contratto o dal capitolato tecnico. Occorre invece che i

criteri consentano la valutazione proprio di quelle proposte che risultano migliorative rispetto a tali caratteristiche e condizioni minime.

Occorre quindi definire i punteggi massimi riferibili a ciascun criterio di valutazione della citata offerta tecnica, disaggregando il punteggio massimo stabilito per la stessa e ovviamente nei limiti di questo. Al riguardo occorrerà valutare l'importanza che ciascun criterio assume rispetto agli altri, in ragione delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione ed assegnare a questi il/i punteggio/i maggiore/i.

I criteri di valutazione possono concedere alla commissione di gara maggiori o minori margini di discrezionalità nell'apprezzamento dei diversi profili, fino ad annullarli; è possibile pertanto distinguere criteri discrezionali e non discrezionali, che nell'ambito della stessa gara possono essere anche contemporaneamente presenti.

Criteri discrezionali di valutazione: la commissione non è semplicemente chiamata a riscontrare la presenza/assenza di una determinata caratteristica o del relativo livello, ma a soppesare adeguatamente la proposta formulata dal concorrente sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara, esprimendo un giudizio "tecnico" sulla qualità dell'offerta in termini di preferenza (nel c.d. confronto a coppie) o di apprezzamento (giudizio ottimo; discreto; sufficiente ecc...)

Criteri non discrezionali di valutazione: i criteri non discrezionali di valutazione correlano in maniera automatica la proposta formulata dal concorrente e il punteggio da attribuire, in modo che alla presenza/assenza di una determinata caratteristica dell'offerta (metodo tabellare on/off) o alla presenza della medesima caratteristica in una determinata misura (metodo quantitativo) corrisponda un punteggio certo e predeterminato.

Per quanto riguarda la formula per l'attribuzione del punteggio alla componente economica dell'offerta, le formule che possono essere impiegate sono essenzialmente 3:

1. metodo lineare: è il metodo che proporziona il ribasso offerto al punteggio ottenuto, in maniera costante. Tale metodo di calcolo presenta l'inconveniente di ottenere differenze elevate di punteggio anche a fronte di limitati scarti in valore assoluto dei ribassi.

Es: Ci = Ra/Rmax

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

2. metodo bilineare: il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo

molto limitato. È il metodo che disincentiva i ribassi eccessivi ed incentiva i ribassi prossimi al valore soglia, attribuendo l'80, l'85 o il 90 per cento del punteggio massimo (in relazione al coefficiente utilizzato 0,8/0,85/0,9) ai punti di ribasso pari o inferiori al valore soglia e la restante percentuale ai punti di ribasso superiori al valore soglia. Di conseguenza la differenza di punteggio tra le offerte che presentano ribassi superiori alla soglia è relativamente bassa e si riduce con l'aumentare del coefficiente.

Es:

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

X = 0.80 oppure 0.85 oppure 0.90;

A max = valore del ribasso più conveniente

3. metodo non lineare con α < 1: l'esponente inferiore ad 1 scoraggia i ribassi più alti, attribuendo punteggi che aumentano all'aumentare del ribasso ma in maniera men che proporzionale; all'approssimarsi del massimo ribasso (diminuisce quindi l'incentivo a produrre ulteriori sconti). Anche in questo caso, l'esponente consente di modulare l'appiattimento della curva (per esponenti prossimi ad 1 la curva assume un andamento sempre più vicino a quello lineare). Minore è l'esponente più la curva si inarca nel primo tratto e si appiattisce nel secondo, aumentando la differenza di punteggio per i ribassi più bassi, diminuendo la differenza di punteggio per i ribassi più alti ed esaltando così gli sconti più bassi.

Es:

$$Ci = (Ra/Rmax) \propto$$

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

 \propto = coefficiente > 0 < 1

Come anticipato, è essenziale la scelta del coefficiente α , in relazione all'obiettivo perseguito, infatti:

- per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi più elevati;
- per valori di α > 1 la formula fornisce curve concave verso l'alto (o convesse), premiando i ribassi più alti e creando maggiore concorrenza sul prezzo;
- la medesima formula con $\alpha = 1$ restituisce i medesimi risultati di una formula lineare.

La formula non lineare con coefficiente $\alpha < 1$ (0,40 - 0,7) permette di:

- distanziare i concorrenti che hanno fatto ribassi piccoli rispetto a quelli che hanno fatto ribassi maggiori;
- ravvicinare i concorrenti che hanno fatto ribassi alti.

c) Migliore offerta tecnica, sulla base di un prezzo o di un costo fisso.

L'art. 95, comma 7, del Codice dei contratti pubblici consente di aggiudicare la commessa sulla base della valutazione della sola offerta tecnica, prevedendo che il prezzo o costo fisso della stessa siano determinati dalla stazione appaltante e non modificabili dall'offerente. Ciò è possibile quando:

- disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici impongano un determinato prezzo (es. servizio SIPROIMI, ex SPRAR);
- l'indagine di mercato condotta dalla stazione appaltante evidenzi un chiaro livellamento dei prezzi tra le imprese appartenenti al medesimo settore merceologico;
- si perseguano particolari obiettivi di qualità della commessa.

Rispetto a queste ultime due ipotesi, l'ANAC precisa che, ove le stazioni appaltanti optino per il ricorso al prezzo fisso in fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono <u>adeguatamente motivare</u> sulle ragioni alla base di tale scelta e sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l'oggetto dell'acquisizione.

LA COMMISSIONE DI GARA

Nelle procedure delegate alla SUA da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la nomina della Commissione avviene con provvedimento (determinazione) del Dirigente del Settore I della Provincia di Fermo, Responsabile del Servizio Contratti – SUA, su proposta del RUP dell'Ente committente. Gli articoli di riferimento contenuti nel Codice sono il 77 e il 78. Al netto del fatto che l'istituzione dell'Albo dei Commissari di cui all'art. 78 non si è ancora realizzato e che quindi ogni riferimento contenuto nei relativi commi del precedente art. 77, è differito (dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020), la disposizione in questione evidenzia una serie di elementi preordinati alla nomina dei Commissari da interpretare ed applicare anche alla luce di quanto ANAC e la giurisprudenza che si è via via formata sul punto, dettano.

La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari (questa SUA ne prevede tre, salvo particolarissime eccezioni ad oggi mai constatate) di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Al momento dell'accettazione dell'incarico (e quindi nel momento della nomina da parte della SUA) i commissari dovranno produrre a questa SUA:

• curriculum professionale aggiornato soggetto a pubblicazione (e quindi privo di ogni riferimento a dati personali es. n. di cellulare privato, indirizzo di residenza, e-mail privata ecc....);

- autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445dichiarano, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 77;
- se proveniente da altra PA rispetto a quella beneficiaria dell'appalto, nulla osta allo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministrazione di provenienza ex art. 53, comma 8, del D.Lgs. 165/01, in assenza del quale il provvedimento di conferimento incarico è nullo.

Quanto alla sempre discussa questione in merito alla possibilità del RUP o, se diverso, del Dirigente/Responsabile del Servizio che ha sottoscritto la determinazione a contrattare (e quindi approvato gli atti di gara) di far parte della Commissione, sintetizzando quanto la giurisprudenza e l'ANAC hanno spesso, contraddittoriamente, sostenuto, questa SUA ha assunto la seguente posizione:

- Dirigente/Responsabile del Servizio: incompatibilità assoluta a far parte della Commissione, sia come Presidente che come membro esperto;
- RUP (se diverso dal Dirigente/Responsabile del Servizio): non può essere nominato Presidente ma può essere individuato come membro esperto avendo riguardo a quanto dettato dal comma 4 dell'art. 77, ai sensi del quale la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Si ritiene condivisibile, infatti, la seguente analisi giurisprudenziale: l'incompatibilità per il RUP di far parte della commissione di gara, deve riguardare effettivamente il contratto del cui affidamento si tratta e non può riferirsi genericamente ad incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti; sussiste incompatibilità qualora il RUP abbia predisposto e determinato gli atti della procedura di gara, in quanto tale attività "[...] non costituisce un'operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un'analisi degli stessi, una positiva valutazione e attraverso la formalizzazione una piena condivisione.

Secondo le previsioni del comma 2 dell'art. 77 del Codice, questa SUA non prevede la riunione dei Commissari in presenza; grazie all'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione e comunicazione ciascuna Commissione è messa in grado di operare in remoto nel rispetto di quanto disposto dalla citata disposizione "La Commissione ...(omissis)... di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Infine si ricorda che la SUA ha diffuso un avviso per la formazione e messa a disposizione degli Enti convenzionati di un elenco istituito sulla base delle disponibilità dei dipendenti e funzionari degli stessi Enti che si rendano disponibili all'espletamento dell'incarico di Commissario. In sintesi uno spazio di incontro tra domanda ed offerta di professionalità provenienti dai vari Comuni, suddivise per competenza (tecnica, sociale, amministrativa, contabile ecc....), a cui ciascun Comune Committente potrà attingere o in un rapporto di reciproca collaborazione o a titolo oneroso (restando inteso che, in tal ultima ipotesi, l'impegno e la gestione finanziaria della prestazione rimarrà di esclusiva competenza dell'Ente committente).

L'elenco sarà reso disponibile a partire da gennaio 2022.

SUBAPPALTO

Come noto D.L. n. 77 del 2021, convertito in L. n. 108 del 2021, all'art. 49 reca significative modifiche alla disciplina del subappalto contenuta all'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici. Si tratta di disposizioni da applicarsi in generale ai contratti pubblici e non soltanto a quelli afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, in quanto la normativa cerca di risolvere parte degli aspetti oggetto delle diverse messe in mora subite dallo Stato italiano ad opera della Commissione Europea per il non corretto recepimento dei principi riportati nelle direttive del 2014 in materia di subappalto.

Tralasciando quanto la disposizione ha previsto, in via transitoria, sino al 31 ottobre 2021, la prima e più significativa modifica consiste nell'introduzione del principio, non contenuto nella previgente versione dell'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, ed ora inserito nel comma 1, per il quale non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto pena la nullità del relativo contratto.

Il divieto ricomprende quindi:

- la cessione del contratto:
- il subappalto integrale, compreso quello cd "qualificante o necessario";
- ogni possibile forma di avvalimento integrale di tipo esecutivo.

È invece possibile che un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto nelle ipotesi disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici.

Sempre il comma 1 dell'art. 105 del Codice dei Contratti stabilisce che non possa essere subappaltata, a pena di nullità, la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (la disposizione parla di complesso delle categorie prevalenti ma è un evidente errore di definizione, visto che nel ns. sistema, la lavorazione prevalente non può che essere unica) e delle prestazioni dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, nel caso di **contratti di lavori**, la disciplina di gara, per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto, oltre ad evidenziare come sempre le varie lavorazioni, dovrà chiarire quale **lavorazione è definita prevalente e quindi subappaltabile al massimo al 49,99%.**

Poiché la norma in commento attiene alle "lavorazioni" ed alle "categorie prevalenti", si ritiene che **non sia consentito**, nemmeno tramite applicazione analogica, utilizzare questa norma per **limitare il subappalto nei contratti dei servizi** che, come noto, non constano di "lavorazioni" e, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, si compongono di "prestazioni principali" e "secondarie" e non di "categorie prevalenti" e "scorporabili".

Per i contratti di servizi, di conseguenza, detta limitazione al subappalto è consentita soltanto nei casi in cui sussista il requisito della "alta intensità di mano d'opera" (cioè di quei contratti nei quali il costo della manodopera, come stimato dalla stazione appaltante in fase di gara,

sia pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto). Negli **altri casi**, sarà sempre **la** stazione appaltante a dover motivare l'eventuale restrizione.

Al comma 2, secondo periodo, dell'art.105 si dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:

- 1. di specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11 (c.d. SIOS),
- 2. dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
- 3. di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, *a meno che* i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In sostanza, con una sorta di *inversione* di contenuto, nei documenti di gara, non sono più indicate le prestazioni subappaltabili ma, al contrario, devono essere indicate quelle non subappaltabili.

L'interpretazione proposta consente quindi di individuare le **tre distinte fattispecie di divieto** al subappalto:

- 1. legata a motivazioni relative a discrezionalità tecnica (specifiche caratteristiche delle lavorazioni-SIOS);
- 2. legata a problematiche organizzative e di vigilanza delle attività di cantiere;
- 3. legata a problematiche attinenti a principi di legalità ed ordine pubblico. In quest'ultimo caso, il divieto di subappalto o il limite apposto può essere superato dal contraente nel caso di ricorso di subappaltatori iscritti nelle liste di cui alla L. n. 190 del 2012 o al D.L. n. 189 del 2016.

Tenuto conto dell'esperienza che ha accompagnato gli addetti ai lavori sino ad oggi, si ribadisce per l'ennesima volta che è venuto meno il limite della subappaltabilità generalizzata delle "SIOS" (storicamente al 30%), le quali invece, come già detto, andranno tenute in considerazione dalla stazione appaltante, caso per caso, nell'ambito della eventuale individuazione delle lavorazioni da eseguirsi direttamente dall'aggiudicatario. Il legislatore ha rimosso ogni limite generale ed astratto al subappalto, optando per l'individuazione, da effettuarsi da parte della

stazione appaltante "gara per gara", di specifiche lavorazioni la cui esecuzione, sulla base di una "adeguata motivazione", deve necessariamente essere rimessa all'aggiudicatario.

Infine, è logicamente evidente che le scelte della stazione appaltante determineranno conseguenze anche ai fini della qualificazione occorrente per la partecipazione alle gare di appalti pubblici di lavori: meno limiti saranno introdotti, maggiore sarà la possibilità per le imprese di partecipare singolarmente anche senza possedere la qualificazione nelle categorie scorporabili, stante la possibilità di subappaltare ad operatori qualificati, le prestazioni ad esse afferenti.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI



L'affidamento di contratti pubblici di lavori di importo inferiore a € 150.000,00



Normativa di riferimento:

Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii dalla L.108 del 29/7/2021



Individuazione del contraente:

AFFIDAMENTO DIRETTO

La norma non dispone nulla in merito alla necessità di richiesta di preventivi, né alla modalità di individuazione del contraente. Ad ogni buon conto, l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice* che secondo ANAC deve guidare le Stazioni Appaltanti nella scelta del miglior offerente dell'affidamento diretto puro.



Criterio di aggiudicazione:

PREZZO PIÙ BASSO



Provvedimento da adottare:

DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA

L'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti prevede: "La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"



Pubblicità legale:

Pubblicazione dell'avviso di avvenuto affidamento sui siti internet delle Stazioni Appaltanti per gli affidamenti superiori ad € 40.000,00

Dubbi ricorrenti:

È possibile l'affidamento diretto al contraente uscente?

Anche in vigenza della Semplificazione adottata con i riferiti decreti, è necessario che vengano rispettati i principi fondamentali che governano la materia degli acquisti pubblici, non da ultimo quello della <u>rotazione</u>, puntualmente esplicitato nelle Linee Guida ANAC n. 4 del 1° marzo 2018 attraverso una netta presa di posizione contraria all'affidamento diretto al contraente uscente. L'eventuale affidamento a detto operatore economico deve pertanto essere puntualmente e significativamente motivato nel relativo provvedimento (*ragioni della scelta del fornitore*) ed comunque caldamente sconsigliato se non per ragioni davvero stringenti puntualmente esplicitate.

Gli affidamenti diretti sono sottoposti al regime di verifica ex art. 80 del Codice?

Fermo restando che chiunque contragga con la Pubblica Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80, si ritiene che resta ferma la vigenza delle <u>Linee Guida ANAC n. 4 del 1ºmarzo 2018</u> che prevede una gradazione del momento in cui eseguire le verifiche sulla base di tre fasce di importo di affidamento diretto:

- Contratti sino a 5.000,00 €;
- Contratti da 5.000,00 a 20.000,00 €;
- Contratti oltre i 20.000,00;

Ad ogni buon conto, nel caso in cui il RUP abbia estrema urgenza nell'affidamento del lavoro, di talché l'attesa in merito all'esito della verifica possa mostrarsi incompatibile con l'esigenza dell'esecuzione, dal nostro punto di vista si potrebbe procedere comunque all'affidamento, dando conto di quanto sopra e sottoponendo l'affidamento a condizione risolutiva nel caso in cui, dalle verifiche comunque in corso, emergessero elementi di *immorali*tà nei confronti dell'affidatario.

Il procedimento, molto semplificato, si declina pertanto come segue:

Individuazione del contraente

Mediante richiesta di preventivi, listini, altri elementi significativi per l'esecuzione del lavoro



Acquisizioni autodichiarazione del contraente

Possesso requisiti di carattere generale (es. art. 80) Possesso requisiti di carattere speciale (es. requisiti di qualificazione semplificata/SOA)



Acquisizione dei certificati di verifica

(in caso di estrema urgenza, avvio del procedimento di verifica).



Determina unica semplificata di affidamento sottoscritta, per accettazione, da tutti i contraenti

(Contenuto: oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali.



Pubblicazione dell'avviso di avvenuto affidamento sui siti internet della Stazione Appaltante

Per gli affidamenti di importo superiore ad €. 40.000,00

L'affidamento di contratti pubblici di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00

e

L'affidamento di contratti pubblici di lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria



Normativa di riferimento:

Art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii. dalla L.108 del 29/7/2021

- Termine conclusione del procedimento (ai fini dell'eventuale responsabilità del RUP): Quattro mesi alla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il procedimento si intende concluso con la determinazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti.
- Garanzia provvisoria (Art. 1, comma 4, del D.L. Semplificazioni):

 La stazione appaltante, di norma, non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti: può eccezionalmente richiederle (comunque dimezzate) se la tipologia e specificità della singola procedura consente di motivare che ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare esplicitamente nella determinazione a contrattare e nei documenti di gara.

• Sopralluogo:

L'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati può essere previsto, esclusivamente, laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. In altre parole l'obbligo di sopralluogo può essere previsto solo per stringenti ragioni legate alla tipologia di appalto puntualmente esplicitate nella determinazione a contrattare



Individuazione del contraente:

PROCEDURA NEGOZIATA

La norma dispone che gli operatori da invitare a negoziazione siano scelti:

- previa indagine di mercato (pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e successiva selezione degli operatori che hanno manifestato interesse);
- dall'elenco di operatori economici (Albo dei Fornitori);

Il numero minimo di operatori economici da invitare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori è di:

- cinque operatori per importi compresi tra €.150.000,00 ed €. 1.000.000,00
- dieci operatori per importi compresi tra €. 1.000.000,00 e la soglia comunitaria;

La stessa norma dispone che la scelta rispetti i criteri di rotazione e diversa collocazione territoriale.



Criterio di aggiudicazione:

- PREZZO PIÙ BASSO
- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

SI ESCLUSIONE AUTOMATICA: In caso di prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, va disposta **l'esclusione automatica** delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia individuata attraverso i criteri di cui all'articolo 97, comma 2 e 2-bis del Codice;

COMMISSIONE: nel caso di valutazione con il criterio dell'OEPV, minimo 3 commissari. È possibile omettere la nomina della commissione tecnica solo quando gli elementi di valutazione sono esclusivamente di natura quantitativa o tabellare (cd. Metodo on/off);



Provvedimento da adottare nel caso di selezione degli operatori dall'ALBO DEI FORNITORI della SUA Provincia di Fermo:

(art. 6-bis della Convenzione con la SUA Provincia di Fermo)

Determinazione di indizione della procedura negoziata con la quale o si delega la procedura alla SUA, chiedendo che le ditte da invitare siano estratte dall'Albo dei Fornitori, o si svolge la procedura in autonomia chiedendo alla SUA l'estrazione dall'Albo dei Fornitori di n. ditte (c.d. determinazione a contrattare).



Provvedimenti da adottare nel caso di selezione degli operatori previa INDAGINE DI MERCATO:

- 1. Determinazione di indizione dell'indagine di mercato e contestuale approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e del modello di domanda;
- 2. **Pubblicazione dell'avviso** di manifestazione di interesse all'Albo Pretorio del Comune e su "Amministrazione Trasparente" del Comune per almeno 10 gg.

L'avviso di manifestazione di interesse dovrà dare evidenza almeno di quanto segue:

- descrizione sommarie e l'importo dei lavori che si intendono appaltare;
- la qualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori da appaltare, nonché di ogni altra qualificazione che, in sede di procedura negoziata, sarà richiesta agli inviti (es: certificazioni di qualità, ambientali, iscrizione alla white list ecc...);
- il metodo di selezione che sarà adottato nel caso in cui le istanze di manifestazione di interesse fossero in numero superiore ai soggetti che saranno invitati (es. estrazione casuale);
- criterio di aggiudicazione che sarà adottato in sede di procedura negoziata;
- 3. Selezione del numero di operatori necessari. Non è necessario procedere alla verifica di tutte le istanze pervenute; è possibile limitare la verifica in merito al possesso dei requisiti dichiarati solo nei confronti delle ditte selezionate. Laddove una o più fossero carenti, si procederà a nuova selezione ad integrazione del numero di inviti da eseguire.
- 4. Determinazione di approvazione dell'elenco selezionato e contestuale indizione della procedura negoziata con la quale o si delega la procedura alla SUA, trasmettendo l'elenco dei fornitori selezionati, o si svolge la procedura in autonomia (c.d. determinazione a contrattare).



Pubblicità legale

PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA su:

- Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- Profilo del committente/Amministrazione Trasparente;

Dubbi ricorrenti:

È possibile invitare il contraente uscente?

Si rinvia a quanto esposto, in merito, nel paragrafo precedente. Il principio di <u>rotazione</u>, esplicitato nelle Linee Guida ANAC n. 4 del 1° marzo 2018 relativamente agli affidamenti, viene "rafforzato" nella disposizione in esame anticipandolo alla fase degli inviti. Pertanto si conferma che l'eventuale invito a procedura negoziata nei confronti dell'operatore uscente debba essere puntualmente e significativamente motivato nel relativo provvedimento ed comunque caldamente sconsigliato se non per ragioni davvero stringenti.

Come può essere rispettato in principio di diversa collocazione territoriale?

Premettendo che, come da più parti è stato evidenziato, non è chiaro se la finalità della disposizione sia da intendersi in senso estensivo od in senso restrittivo, tenuto conto della natura emergenziale e derogatoria del Decreto semplificazioni, una parte dei commentatori sostiene che la disposizione consente di favorire le imprese localizzate sul territorio nel quale eseguire l'appalto e quindi valorizzare le micro, piccole e medie imprese. Ciò è tanto più applicabile quanto più è ridotto il valore dell'appalto e quindi più incisive le spese generali che potrebbero rodere l'utile. Dovrebbe comunque essere evitata, al contempo, la concentrazione territoriale degli inviti ed affidamenti onde prevenire la chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione comunque richiamati dallo stesso disposto di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020 ss.mm.ii. In caso di procedura negoziata delegata alla SUA Provincia di Fermo mediante estrazione dall'Albo dei Fornitori, il criterio è correttamente rispettato in quanto la selezione avviene previo sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d'Italia, in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione.

Quando va acquisito il CIG?

CIG va acquisto in fase di procedura negoziata. Se la procedura è delegata alla SUA Provincia di Fermo, l'acquisizione avverrà ad opera di questa. Pertanto la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse preordinato all'individuazione degli operatori da invitare non prevede l'acquisizione di alcun CIG da parte del Comune. Infatti secondo la FAQ A32 dell'ANAC "L'avvio di un'indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016 non comporta l'obbligo di acquisizione di un codice CIG."

Come si procede quando il numero di istanze di manifestazione di interesse è inferiore al numero minimo di operatori che si intende invitare a procedura negoziata?

È possibile procedere al solo invito di tutti gli operatori che hanno presentato istanza, seppur di entità inferiore al numero minimo prescritto dalla norma (5). Laddove il RUP ritenesse comunque opportuno garantire la partecipazione di un numero di operatori tale da consentire, presumibilmente, l'applicazione dell'esclusione automatica (almeno 5), potrebbe integrare la lista degli invitati con un numero di operatori a concorrenza di detta entità. Chiaramente anche in detta ipotesi non dovrà tralasciare l'applicazione dei principi di rotazione e diversa collocazione territoriale. Si ritiene necessario che l'eventualità di ciascuna di dette circostanze sia precisata nella manifestazione di interesse.


È possibile che il Comune utilizzi anche per dette fascia di importo (da 150.000,00 a 1.000.000,00 e da 1.000.000,00 alla soglia comunitaria) una procedura aperta?

Le disposizioni citato D.L. Semplificazioni non abrogano le disposizioni del Codice che disciplinano le procedure ordinarie, ma semmai le affiancano ai fini acceleratori e di contenimento degli effetti negativi dovuti all'epidemia COVID-19, sino al 30 giugno 2023. Le stazioni appaltanti possono quindi procedere all'affidamento dei contratti sottosoglia anche tramite aperte, purché ciò avvenga previa motivazione da parte della stessa SA, nel rispetto dei tempi di aggiudicazione scanditi espressamente dallo stesso Decreto e degli obiettivi di velocizzazione perseguiti dal legislatore con la citata normativa emergenziale.

Occorre comunque tener presente, in caso di scelta di procedura aperta, che non potranno trovare applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 1. del D.L. semplificazioni, quindi, in tal caso, **non troveranno applicazione**:

- a) l'estensione dell'esclusione automatica anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- b) la deroga alle richieste delle garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice.

Il procedimento, nell'ipotesi di previa indagine di mercato, si declina pertanto come segue:



L'affidamento di contratti pubblici di lavori di importo superiore la soglia comunitaria (sopra a €. 5.350.000,00)

Nel presente paragrafo si prenderanno in considerazione le novità derogatorie al Codice introdotte per detti importi dal DL Semplificazioni, ritenendo acquisite la corrispondente disciplina contenuta nello stesso Codice dei Contratti.



Normativa di riferimento:

Art. 2, comma 2, 3 e 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii. dalla L.108 del 29/7/2021;

Art. 60 D.Lgs. 50/16 (Codice dei Contatti)

Fattispecie di lavori sopra soglia cui applicare la disciplina derogatoria del DL Semplificazioni:

- Il legislatore, con il comma 3, dell'art. 2 del DL Semplificazioni, ha stabilito di dare un ulteriore impulso alla semplificazione delle procedure introducendo una deroga al Codice che stabilisce che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 63 ed ex art. 125), con invito a 5 operatori economici, possa trovare applicazione per gli affidamenti di lavori, anche per valori superiori alla soglia comunitaria. Le fattispecie in cui è consentita questa deroga sono le seguenti (c.d appalti urgenti ed appalti strategici per la ripresa economica):
 - tutti i lavori per i quali non possono essere rispettati i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, stante l'estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi (art. 2, comma 3);
 - interventi nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 2021 e relativi aggiornamenti, interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) (art. 2, comma 4) Attenzione: il comma 4 dell'art. 2 è applicabile solo fino al 31/12/2021;
 - interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente (art. 2, comma 4) Attenzione: il comma 4 dell'art. 2 è applicabile solo fino al 31/12/2021;

Altre deroghe al Codice dei Contratti: per le fattispecie di appalti di lavori di cui al precedente punto, con funzione acceleratoria:

- Il RUP, a prescindere dalla procedura applicata, può operare in deroga ad ogni disposizione di legge ad eccezione:
 - della legislazione penale;
 - delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30 (Economicità, trasparenza ecc...), 34 (CAM) e 42 (Conflitti di interesse) del Codice dei Contratti e delle disposizioni in materia di subappalto.
- Il **RUP** può procedere alla **consegna dei lavori in via di urgenza**, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- Riduzione dei termini senza motivare le ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti. In tal senso è possibile prevedere la scadenza di un bando per procedura aperta a 15 giorni anziché ai 35 previsti dal Codice (la possibilità va sempre contemperata con la complessità dell'appalto e delle necessità dell'operatore economico di presentare un'offerta ammissibile – es. rilascio garanzia provvisoria; redazione elaborati ecc....);
- Termine conclusione del procedimento (ai fini dell'eventuale responsabilità del RUP): Sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il procedimento si intende concluso con la determinazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti.
- Garanzia provvisoria: SI, come previsto dall'art. 93 del Codice dei Contratti;

Sopralluogo:

L'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. In altre parole <u>l'obbligo di sopralluogo può essere previsto solo per stringenti ragioni legate alla tipologia di appalto puntualmente esplicitate nella determinazione a contrattare e nel Bando di Gara.</u>



Individuazione del contraente: PROCEDURA APERTA

L'individuazione del contraente avverrà a seguito di un *iter* procedurale che inizia con una determinazione a contrattare dell'Ente Committente e quindi con la pubblicazione di un Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) gara a cui, chiunque in possesso dei requisiti previsti dallo stesso Bando, potrà concorrere.



Criterio di aggiudicazione:

- PREZZO PIÙ BASSO
- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

NO ESCLUSIONE AUTOMATICA (art. 97, comma 8 del Codice):

In caso di prezzo più basso, la giurisprudenza europea a cui si è adeguata l'ANAC, non ammette l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte in quanto la gara sopra soglia è ritenuta di sicuro interesse transfrontaliero.

Dovrà essere comunque calcolata la soglia di anomalia attraverso i criteri di cui all'articolo 97, comma 2 e 2-bis del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3-bis) e quindi verificata la congruità dell'offerta contenente il prezzo più basso;

COMMISSIONE: nel caso di valutazione con il criterio dell'OEPV, minimo 3 commissari. È possibile omettere la nomina della commissione tecnica solo quando gli elementi di valutazione sono esclusivamente di natura quantitativa o tabellare (cd. Metodo on/off);

INVERSIONE PROCEDIMENTALE (art. 133, comma 8, del Codice dei Contratti):

Gli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte sia sopra che sotto soglia – possono espletare l'operazione di esame delle offerte (busta tecnica e/o economica) prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti (busta amministrativa). Tale facoltà può essere esercitata solo se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. La Stazione Appaltante ha la facoltà di applicare l'istituto sia quando la procedura deve aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa sia quanto il criterio risulta essere quello del minor prezzo. Nel primo dei due casi è comunque indispensabile che la busta tecnica venga esaminata prima della busta economica in modo tale da non compromettere la garanzia dell'imparzialità nella valutazione delle offerte.



Pubblicità legale

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA su:

- GUUE;
- GURI V Serie Speciale;
- Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- Profilo del committente/Amministrazione Trasparente;

N.B.: Per le procedure di cui al DL Semplificazioni non sarebbe più necessaria la pubblicazione sui quotidiani (che unitamente a quella sulla GURI, rappresenta un onere economico per le SA).

PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA su:

- GUUE;
- GURI V Serie Speciale
- Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- Profilo del committente/Amministrazione Trasparente;

Il procedimento, nell'ipotesi di procedura aperta, si declina pertanto come segue:


Determina a contrattare.

Contenuto minimo:


- elementi essenziali del contratto (es. caratteristiche delle opere che si intendono appaltare progetto, importo massimo stimato dell'affidamento...);
- procedura che si intende adottare;
- criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- criteri di selezione delle offerte (PPB o OEPV);

Pubblicazione del bando di gara

Scadenza termini per la presentazione delle offerte: minimo 15 giorni



Verifica congruità se l'offerta risulta presuntivamente anomala



Le procedure legate alla ricostruzione post sisma 2016 seguono la disciplina già rappresentata nei paragrafi che precedono e si rimanda pertanto a quanto già esposto.

Ad ogni buon conto, per quanto prescritto all'art. 32 D.L. 189/2016 ed in attuazione del "Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia, sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016, ciascun Comune interessato da lavoro (ma vedremo in seguito che lo stesso onere vale per l'affidamento dei servizi tecnici) necessario al ripristino degli immobili lesionati dal sisma di importo a base di gara non inferiore ad €. 350.000,00 deve obbligatoriamente provvedere ad inviare all'ANAC, per il tramite dell'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche (USR), in previa verifica, cioè prima dell'adozione ufficiale, i seguenti atti al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della procedura:

• In caso di procedura aperta:

- la proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico dei lavori/servizi tecnici;
- lo schema di bando di gara;
- lo schema di disciplinare di gara;
- il capitolato speciale d'appalto;
- lo schema di contratto:

• In caso di procedura negoziata:

- la proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico dei lavori/servizi tecnici;
- lo schema di manifestazione di interesse;
- lo schema di lettera di invito;
- il capitolato speciale d'appalto;
- lo schema di contratto;

• Per ogni tipo di procedura, laddove fosse aggiudicata col il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo):

- la proposta di determina di nomina dei Commissari (minimo 3 + 1 supplente) deputati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche con i relativi *curricula*, nonché le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;

• In ogni caso:

- la proposta di determina di aggiudicazione definitiva con i relativi verbali di gara.
- atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;


Affidamento di lavori di importo inferiore ad €. 350.000,00:

Sia nel caso di affidamenti diretti (sino ad € 150.000,00) che nel caso di procedure negoziate, l'art. 7, comma 1, lett.a) del riferito Nuovo Accordo per l'Alta Sorveglianza dispone che gli atti non siano sottoposti a verifica preventiva di legittimità.

Per detti affidamenti, infatti, i Comuni dovranno procedere alla comunicazione dell'avvenuto affidamento (diretto o all'esito di procedura) all'USR compilando il relativo format reso disponibile dalla piattaforma SismApp e caricando, come allegati, i soli provvedimenti già adottati e pubblicati.

Affidamento lavori di importo pari o superiore ad €. 350.000,00:

A prescindere dalla procedura e del criterio di selezione adottati, il procedimento funzionale alla previa verifica da parte dell'ANAC si declina come segue:



COMUNE/SUA

Approvazione determinazione a contrattare ed avvio della procedura/nomina Commissione di gara/approvazione atto di aggiudicazione definitiva

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)



L'affidamento di contratti pubblici di SIA di importo inferiore a € 139.000,00



Normativa di riferimento:

Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii dalla L.108 del 29/7/2021



Individuazione del contraente:

AFFIDAMENTO DIRETTO

La norma non dispone nulla in merito alla necessità di richiesta di preventivi, né alla modalità di individuazione del contraente. Ad ogni buon conto, l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice* che secondo ANAC deve guidare le Stazioni Appaltanti nella scelta del miglior offerente dell'affidamento diretto puro.



Criterio di aggiudicazione:

PREZZO PIÙ BASSO

Il limite imposto dall'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, richiamato dall'art. 1, comma 3 del DL Semplificazioni è stato superato dall'innalzamento della soglia da 40.000 a 139.000 e come dice il MIT nel parere n.757 del 15/10/2020, nelle ipotesi di affidamento diretto, non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione diversi da quello del PPB



Provvedimento da adottare:

DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA

L'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti prevede: "La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"



Pubblicità legale:

Pubblicazione dell'avviso di avvenuto affidamento sui siti internet delle Stazioni Appaltanti per gli affidamenti superiori ad € 40.000,00

Dubbi ricorrenti:

(oltre a quanto già esposto nella medesima scheda riguardante i lavori)

Posso ricorrere ad altro tipo di procedura (es. procedura negoziata) nel caso in cui l'affidamento, per limite di importo, possa essere comunque diretto?

L'impostazione data dalla disposizione parrebbe abbastanza cogente in quanto testualmente recita: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento..." pertanto molti commentatori l'hanno interpretata in maniera coerente ed omogenea all'intera normativa e cioè funzionale allo snellimento delle procedure di selezione e quindi come obbligatoria. Tuttavia si è altresì ritenuto che laddove <u>puntualmente</u> ed adeguatamente motivata e <u>senza aggravio del procedimento e dei tempi di esecuzione</u>, potrebbe essere possibile esperire una diversa procedura (es negoziata a 5 ditte).

È necessario ribadire infatti che gli appalti entro i 139 mila euro (150 per i lavori) devono essere affidati entro 2 mesi dalla data di avvio dell'atto medesimo.

In merito, si fa comunque presente che questa SUA non procederà ad alcuna procedura selettiva (né affidamenti diretti, né procedure negoziate, né procedure aperte) relativamente a forniture, servizi (compresi i SIA) o lavori di importo inferiore a quello individuato nel riferito art. 1, comma 2, lett. a) del DL Semplificazioni, relativo all'affidamento diretto.

Come viene determinato il valore dell'appalto?

Il comma 4 dell'art. 35 del D. Lgs 50/16 recita: "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara."

Il valore da tenere in considerazione per verificare il raggiungimento della soglia dei 139.000 euro o della soglia comunitaria è quello determinato dai corrispettivi posti a base di gara, anche per le eventuali opzioni di ampliamento, sommati ai contributi previdenziali (CNPAIA), al netto dall'IVA e dalle altre imposte.

Il procedimento si declina in modo analogo a quello previsto per i lavori

Vai al diagramma

L'affidamento di contratti pubblici di SIA di importo compreso tra €.139.000,00 e la soglia comunitaria



Normativa di riferimento:

Art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii. dalla L.108 del 29/7/2021

- Termine conclusione del procedimento (ai fini dell'eventuale responsabilità del RUP):
 Quattro mesi alla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

 Il procedimento si intende concluso con la determinazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti.
- Garanzia provvisoria (Art. 1, comma 4, del D.L. Semplificazioni):

Al di là di quanto introdotto dall'art. 1, comma 4, del D.L. Semplificazioni, le Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, al paragrafo 4.1 prevede che la stazione appaltante non possa chiedere cauzione provvisoria per gli appalti relativi alla progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, del Codice).

Prima dell'introduzione della richiamata disposizione del DL Semplificazioni, era necessario chiedere la cauzione provvisoria limitatamente all'importo delle prestazioni diverse da quelle elencate nel richiamato art. 93, comma 10 e pertanto dell'eventuale Direzione Lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ecc.

• Sopralluogo:

L'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati può essere previsto, esclusivamente, laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. In altre parole l'obbligo di sopralluogo può essere previsto solo per stringenti ragioni legate alla tipologia di appalto puntualmente esplicitate nella determinazione a contrattare



Individuazione del contraente: PROCEDURA NEGOZIATA

La norma dispone che gli operatori da invitare a negoziazione siano scelti, in numero minimo di **cinque**, nelle seguenti modalità:

- previa indagine di mercato (pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e successiva selezione degli operatori che hanno manifestato interesse);
- dall'elenco di operatori economici (Albo dei Fornitori);

La stessa norma dispone che la scelta rispetti i criteri di **rotazione** e **diversa collocazione** territoriale.



Criterio di aggiudicazione:

- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA come previsto dall'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice

N.B.: Il limite dei 40.000,00 € previsto da detta disposizione è stato implicitamente innalzato a 139.000,00 dal DL 77/21 che ha agito sull'art.1, comma 2, della L120/2020.

Pertanto il richiamo che il successivo comma 3 fa all'art. 95, comma 3, del Codice non ha molto senso, in quanto, come dice il MIT nel parere n.757 del 15/10/2020, nelle ipotesi di affidamento diretto, non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione diversi da quello del PPB

COMMISSIONE: nel caso di valutazione con il criterio dell'OEPV, minimo 3 commissari. È possibile omettere la nomina della commissione tecnica solo quando gli elementi di valutazione sono esclusivamente di natura quantitativa o tabellare (cd. Metodo on/off);



Provvedimento da adottare nel caso di selezione degli operatori dall'ALBO DEI FORNITORI della SUA Provincia di Fermo:

(art. 6-bis della Convenzione con la SUA Provincia di Fermo)

Determinazione di indizione della procedura negoziata con la quale o si delega la procedura alla SUA, chiedendo che le ditte da invitare siano estratte dall'Albo dei Fornitori, o si svolge la procedura in autonomia chiedendo alla SUA l'estrazione dall'Albo dei Fornitori di n. ditte (c.d. determinazione a contrattare).



Provvedimenti da adottare nel caso di selezione degli operatori previa INDAGINE DI MERCATO:

- 1. **Determinazione di indizione** dell'indagine di mercato e contestuale approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e del modello di domanda;
- 2. **Pubblicazione dell'avviso** di manifestazione di interesse all'Albo Pretorio del Comune e su "Amministrazione Trasparente" del Comune per almeno 10 gg.
 - L'avviso di manifestazione di interesse dovrà dare evidenza almeno di quanto segue:
 - descrizione sommarie e l'importo dei lavori che si intendono appaltare;

- la qualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori da appaltare, nonché di ogni altra qualificazione che, in sede di procedura negoziata, sarà richiesta agli inviti (es: certificazioni di qualità, ambientali, iscrizione alla white list ecc...);
- il metodo di selezione che sarà adottato nel caso in cui le istanze di manifestazione di interesse fossero in numero superiore ai soggetti che saranno invitati (es. estrazione casuale);
- criterio di aggiudicazione che sarà adottato in sede di procedura negoziata;
- 3. Selezione del numero di operatori necessari. Non è necessario procedere alla verifica di tutte le istanze pervenute; è possibile limitare la verifica in merito al possesso dei requisiti dichiarati solo nei confronti delle ditte selezionate. Laddove una o più fossero carenti, si procederà a nuova selezione ad integrazione del numero di inviti da eseguire.
- 4. Determinazione di approvazione dell'elenco selezionato e contestuale indizione della procedura negoziata con la quale o si delega la procedura alla SUA, trasmettendo l'elenco dei fornitori selezionati, o si svolge la procedura in autonomia (c.d. determinazione a contrattare).



Pubblicità legale

PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA su:

- Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- Profilo del committente/Amministrazione Trasparente;

Dubbi ricorrenti:

È possibile invitare il contraente uscente?

Si rinvia a quanto esposto, in merito, nel paragrafo precedente. Il principio di <u>rotazione</u>, esplicitato nelle Linee Guida ANAC n. 4 del 1°marzo 2018 relativamente agli affidamenti, viene "rafforzato" nella disposizione in esame anticipandolo alla fase degli inviti. Pertanto si conferma che l'eventuale invito a procedura negoziata nei confronti dell'operatore uscente debba essere puntualmente e significativamente motivato nel relativo provvedimento ed comunque caldamente sconsigliato se non per ragioni davvero stringenti.

È possibile affidare la direzione lavori all'affidatario dei servizi di progettazione?

L'art. 157, co. 1 del Codice prevede che, qualora il valore delle attività di progettazione, CSP, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e CSE sia pari o superiore complessivamente la soglia comunitaria, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. È quindi necessario prevedere già nella determinazione a contrattare l'ipotesi di ampliamento dell'incarico.

Come viene determinato il valore dell'appalto?

Il comma 4 dell'art. 35 del D. Lgs 50/16 recita: "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara."

Il valore da tenere in considerazione per verificare il raggiungimento della soglia dei 139.000 euro o della soglia comunitaria è quello determinato dai corrispettivi posti a base di gara, anche per le eventuali opzioni di ampliamento, sommati ai contributi previdenziali (CNPAIA), al netto dall'IVA e dalle altre imposte.

Il procedimento si declina in modo analogo a quello previsto per i lavori

Vai al diagramma

L'affidamento di contratti pubblici di SIA di importo superiore la soglia comunitaria



Normativa di riferimento:

Art. 2, comma 2, 3 e 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii. dalla L.108 del 29/7/2021;

Art. 60 D.Lgs. 50/16 (Codice dei Contatti)

Fattispecie di lavori sopra soglia cui applicare la disciplina derogatoria del DL Semplificazioni:

- Il legislatore, con il comma 3, dell'art. 2 del DL Semplificazioni, ha stabilito di dare un ulteriore impulso alla semplificazione delle procedure introducendo una deroga al Codice che stabilisce che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 63 ed ex art. 125), con invito a 5 operatori economici, possa trovare applicazione per gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura, anche per valori superiori alla soglia comunitaria. Le fattispecie in cui è consentita questa deroga sono le seguenti (c.d appalti urgenti ed appalti strategici per la ripresa economica):
 - tutti i SIA per i quali non possono essere rispettati i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, stante l'estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi (art. 2, comma 3);
 - interventi nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 2021 e relativi aggiornamenti, interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) (art. 2, comma 4) Attenzione: il comma 4 dell'art. 2 è applicabile solo fino al 31/12/2021;
 - interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente (art. 2, comma 4) Attenzione: il comma 4 dell'art. 2 è applicabile solo fino al 31/12/2021;

Altre deroghe al Codice dei Contratti: per le fattispecie di appalti di SIA di cui al precedente punto, con funzione acceleratoria:

- Il RUP, a prescindere dalla procedura applicata, può operare in deroga ad ogni disposizione di legge ad eccezione:
 - della legislazione penale;
 - delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30 (Economicità, trasparenza ecc...), 34 (CAM) e 42 (Conflitti di interesse) del Codice dei Contratti e delle disposizioni in materia di subappalto.
- Il RUP può procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- Riduzione dei termini senza motivare le ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti. In tal senso è possibile prevedere la scadenza di un bando per procedura aperta a 15 giorni anziché ai 35 previsti dal Codice (la possibilità va sempre contemperata con la complessità dell'appalto e delle necessità dell'operatore economico di presentare un'offerta ammissibile – es. rilascio garanzia provvisoria; redazione elaborati ecc....);
- Termine conclusione del procedimento (ai fini dell'eventuale responsabilità del RUP): Sei mesi alla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il procedimento si intende concluso con la determinazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti.
- Garanzia provvisoria: come da paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018:
 - NO cauzione provvisoria per gli appalti relativi alla progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, del Codice);
 - SI cauzione provvisoria limitatamente all'importo delle prestazioni diverse da quelle elencate nel richiamato art. 93, comma 10 e pertanto dell'eventuale Direzione Lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ecc....

• Sopralluogo:

L'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. In altre parole <u>l'obbligo di sopralluogo può essere previsto solo per stringenti ragioni legate alla tipologia di appalto puntualmente esplicitate nella determinazione a contrattare e nel Bando di Gara.</u>



Individuazione del contraente:

PROCEDURA APERTA

L'individuazione del contraente avverrà a seguito di un *iter* procedurale che inizia con una determinazione a contrattare dell'Ente Committente e quindi con la pubblicazione di un Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) gara a cui, chiunque in possesso dei requisiti previsti dallo stesso Bando, potrà concorrere.



Criterio di aggiudicazione:

- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
- PREZZO PIÙ BASSO solo per i casi previsti ai comm1 3 e 4, dell'art. 2 del D.L. Semplificazioni

NO ESCLUSIONE AUTOMATICA (art. 97, comma 8 del Codice):

In caso di prezzo più basso, la giurisprudenza europea a cui si è adeguata l'ANAC, non ammette l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte in quanto la gara sopra soglia è ritenuta di sicuro interesse transfrontaliero.

Dovrà essere comunque calcolata la soglia di anomalia, e quindi verificata la congruità dell'offerta anomala con le seguenti modalità:

- in caso di PPB: attraverso i criteri di cui all'articolo 97, comma 2 e 2-bis del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3-bis);
- in caso di OEPV: attraverso i criteri di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre;

COMMISSIONE: nel caso di valutazione con il criterio dell'OEPV, minimo 3 commissari. È possibile omettere la nomina della commissione tecnica solo quando gli elementi di valutazione sono esclusivamente di natura quantitativa o tabellare (cd. Metodo on/off);

INVERSIONE PROCEDIMENTALE (art. 133, comma 8, del Codice dei Contratti):

Gli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte sia sopra che sotto soglia – possono espletare l'operazione di esame delle offerte (busta tecnica e/o economica) prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti (busta amministrativa). Tale facoltà può essere esercitata solo se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. La Stazione Appaltante ha la facoltà di applicare l'istituto sia quando la procedura deve aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa sia quanto il criterio risulta essere quello del minor prezzo. Nel primo dei due casi è comunque indispensabile che la busta tecnica venga esaminata prima della busta economica in modo tale da non compromettere la garanzia dell'imparzialità nella valutazione delle offerte.



Pubblicità legale

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA su:

- GUUE;
- GURI V Serie Speciale;
- Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- Profilo del committente/Amministrazione Trasparente;

N.B.: Per le procedure di cui al DL Semplificazioni non sarebbe più necessaria la pubblicazione sui quotidiani (che unitamente a quella sulla GURI, rappresenta un onere economico per le SA).

PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA su:

- GUUE;
- GURI V Serie Speciale;
- Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- Profilo del committente/Amministrazione Trasparente;

Il procedimento si declina in modo analogo a quello previsto per i lavori

Vai al diagramma



L'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura legati alla ricostruzione post sisma 2016

Le procedure legate alla ricostruzione post sisma 2016 seguono la disciplina già rappresentata nei paragrafi che precedono e si rimanda pertanto a quanto già esposto.

Ci sono comunque le seguenti peculiarità da tener presente:

- per effetto dell'art. 17 ter del decreto milleproroghe (DL 183/20), nei Comuni ricompresi nel c.d. cratere l'affidamento diretto dei SIA legati alla ricostruzione è possibile sino al limite di € 150.000,00 (e non solo sino a 139.000,00);
- possibilità di aggiudicare le procedure sottosoglia (generalmente negoziate) con il criterio del PPB ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 bis del D.L. 189/2016 e dell'art. nell'art.1, commi 2 e 3 del D.L. Semplificazioni ed in conformità all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 23.12.2020. In caso di prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, va disposta l'esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia individuata attraverso i criteri di cui all'articolo 97, comma 2 e 2-bis del Codice;
- nelle procedure sopra soglia si conferma la possibilità di opzionare per il criterio prezzo più basso solo per i casi previsti ai comm1 3 e 4, dell'art. 2 del D.L. Semplificazioni. Non è consentita l'esclusione automatica delle offerte di cui all'art.97, comma 8 del Codice in quanto la gara sopra soglia è ritenuta di sicuro interesse transfrontaliero.
- per l'affidamento dei SIA di importo inferiore ad €. 100.000,00, l'art. 7, comma 1, lett. a) del riferito Nuovo Accordo per l'Alta Sorveglianza dispone che gli atti non siano sottoposti a verifica preventiva di legittimità. Come per i lavori, i Comuni dovranno procedere alla comunicazione dell'avvenuto affidamento (diretto o all'esito di procedura) all'USR compilando il relativo format reso disponibile dalla piattaforma SismApp e caricando, come allegati, i soli provvedimenti già adottati e pubblicati.

Per quanto prescritto all'art. 32 D.L. 189/2016 ed in attuazione del "Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia, sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016, ciascun Comune interessato da lavoro (ma vedremo in seguito che lo stesso onere vale per l'affidamento dei servizi tecnici) necessario al ripristino degli immobili lesionati dal sisma di importo a base di gara non inferiore ad €. 350.000,00 deve obbligatoriamente provvedere ad inviare all'ANAC, per il tramite dell'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche (USR), in previa verifica, cioè prima dell'adozione ufficiale, i seguenti

atti al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della procedura:

• In caso di procedura aperta:

- la proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico dei lavori/servizi tecnici;
- lo schema di bando di gara;
- lo schema di disciplinare di gara;
- il capitolato speciale d'appalto;
- lo schema di contratto;

• In caso di procedura negoziata:

- la proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico dei lavori/servizi tecnici;
- lo schema di manifestazione di interesse;
- lo schema di lettera di invito;
- il capitolato speciale d'appalto;
- lo schema di contratto;

• Per ogni tipo di procedura, laddove fosse aggiudicata col il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo):

- la proposta di determina di nomina dei Commissari (minimo 3 + 1 supplente) deputati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche con i relativi *curricula*, nonché le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;

• In ogni caso:

- la proposta di determina di aggiudicazione definitiva con i relativi verbali di gara.
- atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

Per l'affidamento di SIA sopra ad € 100.000,00, a prescindere dalla procedura e del criterio di selezione adottati, il procedimento funzionale alla previa verifica da parte dell'ANAC si declina come per i lavori:

Vai al diagramma



MISURE URGENTI PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

(Art. 7-ter D.L. 8 aprile 2020, n.22)

La disposizione è stata introdotta a seguito della prima ondata pandemica COVID19 con l'obiettivo di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica.

La norma dispone che fino al 31 dicembre 2020, termine prorogato al 31 dicembre 2026 dal DL 77/2021, i sindaci e i presidenti delle Province e delle Città Metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (il riferimento è alla disposizione del decreto "Sblocca cantieri", che istituisce la figura del Commissari straordinari, cui sono attribuiti ampi poteri per la realizzazione di opere di interesse prioritario).

Relativamente alla fase di selezione del contraente i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di seguito elencate, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Deroga alle seguenti disposizioni del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici):

- art.32 (Fasi delle procedure di affidamento):
 - comma 8 (termine per la stipulazione del contratto, consegna dei lavori in via d'urgenza);
 - comma 9 (termine di "stand steel");
 - comma 11 (termine per la stipula nel caso di ricorso con domanda cautelare);
 - comma 12 (condizione sospensiva dell'approvazione e degli atti di controllo);
- art. 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento):
 - comma 1 (approvazione della proposta di aggiudicazione);
- art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze);
- art. 60 (procedura aperta), con l'espressa fissazione in 10 giorni del termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure per importi inferiori alle soglie comunitarie (nel caso di lavori: euro 5.225.000)
- art. 77 (Commissione giudicatrice);
- art. 78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici);
- art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto):
 - comma 3 (contratti aggiudicabili esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

L'ANAC, nel documento denominato "Esame e commento degli articoli del D.L 76/2020", ha evidenziato la necessità di coordinamento tra lo stesso D.L. Semplificazioni e le predette "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica". Invero, in relazione ai settori indicati dal comma 4, dell'art. 2 del D.L. Semplificazioni, in particolare con riferimento al settore dell'edilizia scolastica, ANAC rileva che le facoltà attribuite ora alle Stazioni Appaltanti sono le stesse già attribuite a Presidenti e Sindaci con poteri di Commissari (operare, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, includendo la deroga agli articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95 comma 3, del d.lgs. 50/2016). Suggerisce, pertanto ANAC, al fine di scongiurare ulteriori difficoltà interpretative in materia, di chiarire se l'art. 7-ter del dl. n. 22 del 8.4.2020 è abrogato. Infatti, le deroghe dettate dal DL Semplificazioni sono più "ampie" rispetto a quelle puntualmente dettate dal citato art. 7-bis, in quanto la deroga prevista al comma 4 dell'art. 2 del DL Semplificazioni non fa una dettagliata elencazione degli articoli del Codice derogati ma si limita a questo: principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto¹.

¹ Il citato comma si declina: deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al <u>decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u>, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli <u>articoli 30</u>, <u>34</u> e <u>42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto</u>

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE



Strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A.

Consip S.p.A. è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera – secondo gli indirizzi strategici definiti dall'Azionista – al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione. La missione aziendale è quella di rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo alle amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti e stimolando le imprese al confronto competitivo con il sistema pubblico, attraverso un Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. nato con l'obiettivo di efficientare e razionalizzare gli acquisti pubblici.

Il portale per l'utilizzo degli strumenti digitali di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA è "www.acquistinretepa.it" realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A. e nato con l'obiettivo di efficientare e razionalizzare gli acquisti pubblici. Il portale offre alle amministrazioni i seguenti strumenti di e-Procurement per la gestione dei propri acquisti:

- Strumenti di acquisto che consentono alle PA di acquisire direttamente beni e servizi dai fornitori selezionati da Consip:
 - Convenzioni
 - Accordi quadro
- Strumenti di negoziazione, attraverso i quali le PA possono negoziare in autonomia sulla piattaforma telematica MEF/Consip le proprie gare di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria.
 - Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) mercato virtuale dedicato alla PA sviluppato da Consip per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario, in cui il processo d'acquisto si svolge totalmente in via telematica e i fornitori che offrono i loro beni e servizi sono abilitati da Consip;
 - Sdapa (Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione) strumento che consente a tutte le amministrazioni di negoziare, in modalità totalmente telematica, gare sia sopra sia sotto soglia comunitaria, invitando tutti gli operatori economici già abilitati al sistema (prequalificati) a seguito di un bando pubblicato da Consip;
 - Gare in Asp (Application Service Provider) in cui singole amministrazioni utilizzano in autonomia la piattaforma acquisti Mef/Consip per svolgere la procedura di gara, con il supporto e l'assistenza di Consip.

Di seguito le principali caratteristiche e differenze tra i sistemi di acquisto.

			STRUMENTO SELEZIONATO	
	CONVENZIONE	ACCORDO QUADRO	MERCATO ELETTRONICO	SISTEMA DINAMICO
SOGLIA COMUNITARIA	sopra e sotto soglia	sopra e sotto soglia	sotto soglia	sopra e sotto soglia
MODALITA' DI ACQUISTO	ordine diretto	ordine diretto o negoziazione	ordine diretto o negoziazione	negoziazione
POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE	bassa	medio / alta	alta	alta
PRESENZA DEL CATALOGO	sì	sì	sì	no
ACCESSO ALLE IMPRESE	partecipazione alla gara	partecipazione alla gara	abilitazione al Bando	ammissione al Bando

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.)

È il mercato digitale per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori di manutenzione ed è lo strumento più utilizzato dalle PA.

Nel caso di affidamento diretto la PA procederà attraverso il MePA mediante:

- Ordine Diretto di Acquisto (ODA), scegliendo le offerte pubblicate direttamente dal catalogo del fornitore
- Trattativa Diretta, negoziando con un unico operatore economico;

Nel caso di <u>procedura negoziata</u> di cui all'Art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Semplificazioni, la P.A. procederà attraverso il MePA all'avvio di una procedura denominata **Richiesta di Offerta** (**RdO**) che potrà essere svolta sulla piattaforma di negoziazione, con il criterio del <u>prezzo più basso</u> (<u>PBB</u>), ovvero con il criterio <u>dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV</u>) a seconda degli obblighi imposti dalle norme;

Il portale "Acquisti in rete" ha attivato, principalmente per assicurare il rispetto del principio di rotazione nelle procedure di gara sottosoglia, la funzione "SORTEGGIO", ossia una selezione effettuata dal Sistema delle imprese da invitare alla RdO.

Il sorteggio può essere effettuato previa applicazione dei filtri disponibili sulle imprese attive oppure direttamente sul numero complessivo delle imprese abilitate alla Categoria del Bando oggetto della RdO (il filtro sulla Categoria merceologica di Abilitazione è sempre obbligatorio).

L'utilizzo del sorteggio resta comunque una facoltà, potendo l'Amministrazione scegliere autonomamente il numero delle imprese da estrarre automaticamente ovvero comporre la Lista degli Invitati attraverso una composizione di imprese sorteggiate e di imprese scelte puntualmente (utilizzando la ricerca per «Ragione sociale», «Partita IVA» e/o «elenco Fornitori preferiti»).

L'estrazione casuale viene effettuata considerando il numero di inviti ricevuti dalle imprese negli ultimi 12 mesi: meno inviti ricevuti, più probabilità di essere estratti considerando gli inviti ricevuti da tutte le Amministrazioni attive sul MePA nella specifica categoria merceologica.

Si ricorda **l'obbligo** di ricorrere al MePA per tutte le procedure di acquisto di forniture e servizi di importo superiore a € 5.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 35 del codice.

Si precisa che l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ottempera quanto disposto all'Art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007), ss.mm.ii. dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) e quanto disposto all'art 40, comma 2, del Codice il quale obbliga le stazioni appaltanti ad utilizzare, a far data dal 18/10/2018, mezzi di comunicazione elettronici per eseguire le comunicazioni e gli scambi di informazione nell'ambito delle procedure di gara. Dette norme impongono l'utilizzo di strumenti elettronici specifici per lo svolgimento delle procedure ma non sostituiscono la scelta del tipo di procedura da porre in essere, che ovviamente è dettata dal codice dei contratti e, fino al 31.12.2023, dal decreto semplificazioni.

L'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro



Normativa di riferimento:

Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii. dalla L.108 del 29/7/2021;

Art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007), ss.mm.ii. dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019);



Individuazione del contraente: AFFIDAMENTO DIRETTO

- Per importi pari o superiori a 5.000 euro e fino a 139.000,00 euro, mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici;
- Per importi inferiori a 5.000 euro: Affidamento diretto anche senza utilizzo del MePA;

La norma non dispone nulla in merito alla necessità di richiesta di preventivi, né alla modalità di individuazione del contraente. Ad ogni buon conto, l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice che secondo ANAC deve guidare le Stazioni Appaltanti nella scelta del miglior offerente dell'affidamento diretto puro.



Criterio di aggiudicazione: PREZZO PIÙ BASSO



Provvedimento da adottare:

DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA

L'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti prevede: "La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"



Pubblicità legale:

Pubblicazione dell'avviso di avvenuto affidamento sui siti internet delle Stazioni Appaltanti per gli affidamenti superiori ad € 40.000,00

Dubbi ricorrenti:

È possibile l'affidamento diretto al contraente uscente?

Anche in vigenza della Semplificazione adottata con i riferiti decreti, è necessario che vengano rispettati i principi fondamentali che governano la materia degli acquisti pubblici, non da ultimo quello della <u>rotazione</u>, puntualmente esplicitato nelle Linee Guida ANAC n. 4 del 1° marzo 2018 attraverso una netta presa di posizione contraria all'affidamento diretto al contraente uscente. L'eventuale affidamento a detto operatore economico deve pertanto essere puntualmente e significativamente motivato nel relativo provvedimento (*ragioni della scelta del fornitore*) ed comunque caldamente sconsigliato se non per ragioni davvero stringenti puntualmente esplicitate.

Gli affidamenti diretti sono sottoposti al regime di verifica ex art. 80 del Codice?

Fermo restando che chiunque contragga con la Pubblica Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80, si ritiene che resta ferma la vigenza delle Linee Guida ANAC n. 4 del 1°marzo 2018 che prevede una gradazione del momento in cui eseguire le verifiche sulla base di tre fasce di importo di affidamento diretto:

- Contratti sino a 5.000,00 €;
- Contratti da 5.000,00 a 20.000,00 €;
- Contratti oltre i 20.000,00 €;

Ad ogni buon conto, nel caso in cui il RUP abbia estrema urgenza nell'affidamento del lavoro, di talché l'attesa in merito all'esito della verifica possa mostrarsi incompatibile con l'esigenza dell'esecuzione, dal nostro punto di vista si potrebbe procedere comunque all'affidamento, dando conto di quanto sopra e sottoponendo l'affidamento a condizione risolutiva nel caso in cui, dalle verifiche comunque in corso, emergessero elementi di *immorali*tà nei confronti dell'affidatario.

È obbligatorio ricorrere al MePA per acquisto di beni e servizi?

Non è obbligatorio ricorrere <u>esclusivamente</u> al MePA, ma è comunque obbligatorio ricorrere ad un qualsiasi mercato elettronico per la pubblica amministrazione.

L'Art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 come successivamente modificata, prevede, infatti, che <u>le Amministrazioni Pubbliche</u> (Comuni, Provincie, Regioni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (dal 1° gennaio 2020 fissata in € 214.000 per servizi, forniture e servizi tecnici e in € 750.000 per gli appalti di servizi sociali) <u>sono tenute</u>, per lo svolgimento delle relative procedure, a fare ricorso ad una delle seguenti opzioni:

- a) <u>mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);</u> ovvero
- b) <u>altri mercati elettronici;</u> ovvero
- c) sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Non è obbligatorio ricorrere al MePA ovvero ad altri mercati elettronici quando l'importo dei beni e servizi da acquistare è inferiore a 5.000 euro.

Solo la categoria specifica degli acquisti informatici è stata oggetto di una previsione *ad hoc* con il d.l. 18/2020, c.d. *Cura Italia*, il quale, al fine di permettere un più facile acquisto di tali servizi e una velocizzazione delle procedure di appalto, all'art. 75 ha previsto che si possa procedere (fino al 31.12.2020, poi prorogato al 31.12.2021 con il d.l. 183/2020) con procedura di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), quindi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, selezionando l'affidatario tra almeno 4 operatori economici, a prescindere dall'importo (non essendo stata operata dal legislatore alcuna distinzione tra acquisti di valore inferiore o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria).

Al fine di avere contezza sugli obblighi di utilizzo del MePA, può essere utile consultare la TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ redatta dal MEF e riportata nelle pagine successive

TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ

Merceologia	Importo	Amministrazioni territoriali
 Vigilanza armata Guardiania Servizio di trasporto scolastico Facility management immobili Pulizia immobili Manutenzione immobili e impianti Manutenzione strade (servizi e forniture) 	Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per vigilanza armata, guardiania e servizio di trasporto scolastico e ai 221.000 euro per facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti, manutenzione strade (servizi e forniture)	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti sottosoglia. In assenza o per acquisti sopra soglia obbligo di ricorso a convenzioni, ad altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretepa.it . In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip.
	Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga superiore	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".

Merceologia	Importo	Amministrazioni territoriali
 Farmaci Vaccini Ausili per incontinenza Medicazioni generali Aghi e siringhe Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali Servizi di pulizia per gli enti del SSN Servizi di ristorazione per gli enti del SSN Servizi di lavanderia per gli enti del SSN Servizi di smaltimento rifiuti sanitari Guanti Suture Stent Protesi d'anca Defibrillatori Pacemaker 	Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per farmaci, vaccini, ausili per incontinenza, medicazioni generali, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per il SSN, servizi di lavanderia per il SSN, servizi di smaltimento rifiuti sanitari, guanti, suture e ai 221.000 euro per stent, protesi d'anca, defibrillatori, pacemaker, ossigenoterapia, diabetologia territoriale	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti sottosoglia. In assenza o per acquisti sopra soglia obbligo di ricorso a convenzioni, ad altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretepa.it. In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip.
OssigenoterapiaDiabetologia territoriale	Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga precedente	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".

Merceologia	Importo	Amministrazioni territoriali
	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso esclusivamente a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore
Beni e servizi informatici e di connettività	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore
Energia elettricaGas	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della centrale regionale di riferimento, oppure a SDAPA o sistemi telematici di negoziazione della centrale regionale di riferimento
 Carburanti rete ed extra-rete Combustibili per riscaldamento Telefonia fissa Telefonia mobile Buoni pasto 	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento; oppure a SDAPA o sistemi telematici della centrale regionale
	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Facoltà di ricorso alle convenzioni, agli AQ e allo SDAPA
Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero facoltà di ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, facoltà di ricorso agli AQ Consip e allo SDAPA

Il procedimento, molto semplificato, si declina pertanto come segue:

Individuazione del contraente

Mediante richiesta di preventivi, listini, altri elementi significativi per l'esecuzione del servizio o della fornitura. Per importi superiori a € 5.000,00 utilizzando il MEPA o altro strumento similare



Acquisizioni autodichiarazione del contraente

Possesso requisiti di carattere generale (es. art. 80)

Possesso requisiti di carattere speciale (es. bilanci, dichiarazione concernente il fatturato globale, principali servizi / forniture svolti)



Acquisizione dei certificati di verifica

(in caso di estrema urgenza, avvio del procedimento di verifica).



Determina unica semplificata di affidamento sottoscritta, per accettazione, da tutti i contraenti

(Contenuto: oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali.



Pubblicazione dell'avviso di avvenuto affidamento sui siti internet della Stazione Appaltante

Per gli affidamenti di importo superiore ad €. 40.000,00

L'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 euro sino alla soglia comunitaria



Normativa di riferimento:

Art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii. dalla L.108 del 29/7/2021;

Art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007), ss.mm.ii. dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019);

- Termine conclusione del procedimento (ai fini dell'eventuale responsabilità del RUP): Quattro mesi alla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il procedimento si intende concluso con la determinazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti.
- Garanzia provvisoria (Art. 1, comma 4, del D.L. Semplificazioni):

 La stazione appaltante, di norma, non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti: può eccezionalmente richiederle (comunque dimezzate) se la tipologia e specificità della singola procedura consente di motivare che ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare esplicitamente nella determinazione a contrattare e nei documenti di gara.



Individuazione del contraente: PROCEDURA NEGOZIATA

- sul MePA
- su altri mercati elettronici
- mediante sistema telematico della centrale regionale di riferimento

Il numero minimo da invitare è di cinque operatori economici scelti:

- mediante indagine di mercato (pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e successiva selezione degli operatori che hanno manifestato interesse);
- dall'elenco di operatori economici iscritti al MePA;

La stessa norma dispone che la scelta rispetti i criteri di rotazione e diversa collocazione territoriale.

Nell'ambito del Mercato Elettronico, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria, invitando i fornitori abilitati a presentare le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Queste procedure sulla piattaforma di Acquisti in rete sono le Richieste di Offerta (RDO).

I criteri per selezionare le imprese da invitare a presentare offerta all'interno delle procedure negoziate svolte sul MePA vanno necessariamente predefiniti (nella determinazione a contrarre o meglio ancora con l'approvazione di un regolamento comunale) onde evitare che il ricorso a cataloghi del mercato elettronico in uso alle PP.AA. presti il fianco all'aggiramento dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra gli operatori economici con la scelta di eventuali operatori più "graditi" di altri.



Criterio di aggiudicazione:

- PREZZO PIÙ BASSO
- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

FORNITURE: Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) a discrezione della stazione appaltante.

SERVIZI: Obbligo di utilizzo del criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) se il servizio rientra tra quelli ad alta intensità di manodopera (ovvero se il costo della manodopera supera il 50%) o per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, come previsto dall'art. 9, comma 3, ultimo periodo della L. 120/2020 ss.mm. dalla L. 108/2021; se il servizio NON rientra tra quelli sopra indicati, può essere utilizzato il criterio del Prezzo più basso;

SI ESCLUSIONE AUTOMATICA: In caso di prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, va disposta **l'esclusione automatica** delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia individuata attraverso i criteri di cui all'articolo 97, comma 2 e 2-bis del Codice;

COMMISSIONE: nel caso di valutazione con il criterio dell'OEPV, è possibile omettere la nomina della commissione tecnica quando gli elementi di valutazione sono esclusivamente di natura quantitativa o tabellare (cd. Metodo on/off);



Provvedimento da adottare nel caso di selezione degli operatori economici direttamente sul MePA:

Determinazione di indizione della procedura negoziata da svolgere in autonomia selezionando direttamente dal MePA il previsto numero di operatori economici da invitare alla procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO), svolgendo quindi completamente sulla piattaforma la procedura di gara (c.d. determinazione a contrattare).



Provvedimenti da adottare nel caso di selezione degli operatori previa INDAGINE DI MERCATO:

- 1. Determinazione di indizione dell'indagine di mercato e contestuale approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e del modello di domanda;
- 2. **Pubblicazione dell'avviso** di manifestazione di interesse all'Albo Pretorio del Comune e su "Amministrazione Trasparente" del Comune per almeno 10 gg.

L'avviso di manifestazione di interesse dovrà dare evidenza almeno di quanto segue:

- descrizione sommarie e l'importo dei servizi/forniture che si intendono appaltare;
- la qualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori da appaltare, nonché di ogni altra qualificazione che, in sede di procedura negoziata, sarà richiesta agli inviti (es: certificazioni di qualità, ambientali, iscrizione alla white list ecc...) <u>tra i requisiti</u> richiesti ci sarà anche l'iscrizione al MePA;
- il metodo di selezione che sarà adottato nel caso in cui le istanze di manifestazione di interesse fossero in numero superiore ai soggetti che saranno invitati (es. estrazione casuale);
- > criterio di aggiudicazione che sarà adottato in sede di procedura negoziata;
- 3. Selezione del numero di operatori necessari. Non è necessario procedere alla verifica di tutte le istanze pervenute; è possibile limitare la verifica in merito al possesso dei requisiti dichiarati solo nei confronti delle ditte selezionate. Laddove una o più fossero carenti, si procederà a nuova selezione ad integrazione del numero di inviti da eseguire.
- 4. Determinazione di approvazione dell'elenco selezionato e contestuale indizione della procedura negoziata che sarà svolta in autonomia sul MePA con Richiesta di Offerta (RdO) agli operatori economici selezionati (c.d. determinazione a contrattare).



Pubblicità legale

PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA su:

- Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- Profilo del committente/Amministrazione Trasparente;

Dubbi ricorrenti:

È possibile svolgere una procedura selettiva aperta per importi sotto soglia?

La procedura aperta non è preclusa in forza dei principi generali (concorrenza e trasparenza) tuttavia va adeguatamente motivata e non può essere utilizzata per finalità dilatorie. Nel caso di scelta della procedura aperta, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 ss.mm. dalla L. 108/2021;

Quali conseguenze ci sono per il mancato rispetto dei tempi di espletamento della procedura?

Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1, comma 1, secondo periodo del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 ss.mm. dalla L. 108/2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Se il prodotto e/o il servizio che cerco non è presente su MePA?

Premesso che è davvero remota la possibilità di non trovare sul MePA il prodotto e/o il servizio che si sta cercando, in quanto il mercato elettronico offre praticamente tutto, nel remoto caso che sul MePA non sia disponibile, si potrà procedere dandone esatta motivazione nella determina a contrarre, all'acquisizione tramite procedura fuori MePA, applicando, in base all'importo del servizio e/o fornitura, la relativa procedura prevista dalle norme in vigore.

È possibile, per le procedure sotto soglia, utilizzare le procedure "ordinarie" di cui all'art. 36 del Codice dei contratti?

La disciplina emergenziale contenuta nei due "decreti Semplificazioni" ha introdotto, per quanto attiene alle procedure sotto soglia, un sistema a "doppio binario": da un lato le procedure tradizionali di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, dall'altro le due nuove procedure sotto soglia di cui all'art. 1, comma 2 del d.l. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm. con L.108/2021.

È possibile, anche dopo l'introduzione dei due decreti semplificazioni l'utilizzo delle vecchie procedure di cui all'art. 36 del Codice dei contratti. Infatti, il legislatore ha stabilito che le nuove procedure sono "in deroga" a quelle tradizionali. Ciò vuol dire, in primo luogo, che esse non sono state abrogate (e non lo potrebbero essere dato che la nuova normativa ha carattere

meramente emergenziale, con valore interinale, sino al 30 giugno 2023). Inoltre, si perviene anche alla conclusione che le procedure tradizionali possono essere ancora utilizzate (dato che la norma non sembra vietarle, in modo assoluto) qualora il RUP lo ritenga opportuno, restando comunque inteso che egli deve concludere le procedure entro un termine di 2, o 4 mesi a seconda che si tratti di appalti di valore rispettivamente sino a \in 138.999,99 e di valore pari a \in 139.000,00 sino a \in 213.999,99.

Appare chiaro che il RUP debba valutare con attenzione se utilizzare le procedure sotto soglia tradizionali, motivandone debitamente le ragioni. Tali procedure potrebbero, infatti, comportare un forte appesantimento e ritardo nell'effettuare gli affidamenti.

È bene tenere ben presente che qualora si scelga una procedura "ordinaria" (art. 36 del codice), non è poi possibile applicare la disciplina riferita all'altra (decreti Semplificazioni). Per intenderci, se il RUP decide di utilizzare la disciplina recata dall'art. 36 del Codice deve, in materia di anomalia, disporre l'esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale qualora, negli appalti con il criterio del minor prezzo, il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 10 (art. 97, comma 8 del Codice), non dovrà/potrà, invece, disporre l'esclusione automatica qualora il numero delle offerte sia pari a 5 (come previsto invece dall'art. 1, comma 3 del d.l. 76/2020, convertito in L. 120/2020). Ciò è stato confermato dal parere del MIT n. 735 del 24 settembre 2020: i commi 3 e 4 dell'art. 1 del "decreto semplificazioni" si applicano laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2 del medesimo articolo del decreto.

Il procedimento, nell'ipotesi di previa indagine di mercato, si declina pertanto come segue:

Determina di indizione dell'indagine di mercato e contestuale approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e del modello di domanda Pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse all'Albo Pretorio del Comune e su "Amministrazione Trasparente" del Comune per almeno 10 gg Selezione degli operatori da invitare Se le istanze sono in Se le istanze sono in numero numero maggiore del inferiore del numero di operatori numero di operatori da da invitare alla negoziazione invitare alla negoziazione Si integra il numero degli Si limitano Estrazione invitati sino a gli inviti concorrenza del alle istanze numero di pervenute operatori da invitare Determinazione di approvazione dell'elenco selezionato e contestuale indizione della procedura negoziata da svolgere sul MePA con RdO (Determinazione a contrattare) Gestione della procedura negoziata in autonomia sul MePA con invito (RdO) agli operatori economici selezionati

L'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria

(superiore ad € 214.000,00 e ad € 750.000,00 per i servizi di cui all'allegato IX del codice dei contratti cd. Servizi sociali)



Normativa di riferimento:

Art. 2, comma 2, 3 e 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii. dalla L.108 del 29/7/2021;

Art. 60 D.Lgs. 50/16 (Codice dei Contatti)

Fattispecie di servizi e forniture sopra soglia cui applicare la disciplina derogatoria del DL Semplificazioni:

- Il legislatore, con il comma 3, dell'art. 2 del DL Semplificazioni, ha stabilito di dare un ulteriore impulso alla semplificazione delle procedure introducendo una deroga al Codice che stabilisce che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 63 ed ex art. 125), con invito a 5 operatori economici, possa trovare applicazione per gli affidamenti di lavori, anche per valori superiori alla soglia comunitaria. Le fattispecie in cui è consentita questa deroga sono le seguenti (c.d appalti urgenti ed appalti strategici per la ripresa economica):
 - tutti i servizi e forniture per i quali non possono essere rispettati i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, stante l'estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi (art. 2, comma 3);
 - servizi e forniture nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 2021 e relativi aggiornamenti, interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) (art. 2, comma 4) Attenzione: il comma 4 dell'art. 2 è applicabile solo fino al 31/12/2021;

Altre deroghe al Codice dei Contratti: per le fattispecie di appalti di lavori di cui al precedente punto, con funzione acceleratoria:

- Il RUP, a prescindere dalla procedura applicata, può operare in deroga ad ogni disposizione di legge ad eccezione:
 - della legislazione penale;
 - delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30 (Economicità, trasparenza ecc...), 34 (CAM) e 42 (Conflitti di interesse) del Codice dei Contratti e delle disposizioni in materia di subappalto.
- Il **RUP** può procedere **all'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza**, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- Riduzione dei termini senza motivare le ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti. In tal senso è possibile prevedere la scadenza di un bando per procedura aperta a 15 giorni anziché ai 35 previsti dal Codice (la possibilità va sempre contemperata con la complessità dell'appalto e delle necessità dell'operatore economico di presentare un'offerta ammissibile es. rilascio garanzia provvisoria; redazione elaborati ecc....);
- Termine conclusione del procedimento (ai fini dell'eventuale responsabilità del RUP): Sei mesi alla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il procedimento si intende concluso con la determinazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti.
- Garanzia provvisoria: SI, come previsto dall'art. 93 del Codice dei Contratti;
- Sopralluogo:

L'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. In altre parole <u>l'obbligo di sopralluogo può essere previsto solo per stringenti ragioni legate alla tipologia di appalto puntualmente esplicitate</u> nella determinazione a contrattare e nel Bando di Gara.



Individuazione del contraente: PROCEDURA APERTA

L'individuazione del contraente avverrà a seguito di un *iter* procedurale che inizia con una determinazione a contrattare dell'Ente Committente e quindi con la pubblicazione di un Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) gara a cui, chiunque in possesso dei requisiti previsti dallo stesso Bando, potrà concorrere.

Criterio di aggiudicazione:

- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
- PREZZO PIÙ BASSO solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (art. 95, c. 4, lett. b)

NO ESCLUSIONE AUTOMATICA (art. 97, comma 8 del Codice):

In caso di prezzo più basso, la giurisprudenza europea a cui si è adeguata l'ANAC, non ammette l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte in quanto la gara sopra soglia è ritenuta di sicuro interesse transfrontaliero.

Dovrà essere comunque calcolata la soglia di anomalia, e quindi verificata la congruità dell'offerta anomala con le seguenti modalità:

- in caso di PPB: attraverso i criteri di cui all'articolo 97, comma 2 e 2-bis del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3-bis);
- in caso di OEPV: attraverso i criteri di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre;

COMMISSIONE: nel caso di valutazione con il criterio dell'OEPV, è possibile omettere la nomina della commissione tecnica quando gli elementi di valutazione sono esclusivamente di natura quantitativa o tabellare (cd. Metodo on/off);

INVERSIONE PROCEDIMENTALE (art. 133, comma 8, del Codice dei Contratti):

Gli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte sia sopra che sotto soglia – possono espletare l'operazione di esame delle offerte (busta tecnica e/o economica) prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti (busta amministrativa). Tale facoltà può essere esercitata solo se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. La Stazione Appaltante ha la facoltà di applicare l'istituto sia quando la procedura deve aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa sia quanto il criterio risulta essere quello del minor prezzo. Nel primo dei due casi è comunque indispensabile che la busta tecnica venga esaminata prima della busta economica in modo tale da non compromettere la garanzia dell'imparzialità nella valutazione delle offerte.



Pubblicità legale

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA su:

- GUUE;
- GURI V Serie Speciale;
- Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- Profilo del committente/Amministrazione Trasparente;

N.B.: Per le procedure di cui al DL Semplificazioni non sarebbe più necessaria la pubblicazione sui quotidiani (che unitamente a quella sulla GURI, rappresenta un onere economico per le SA).

PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA su:

- GUUE;
- GURI V Serie Speciale;
- Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- Profilo del committente/Amministrazione Trasparente;

Dubbi ricorrenti:

Cosa si intende per servizi o forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (di cui all'art. 95, c. 4, lett. b)?

Il Con. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1063 lo definisce come un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all'affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità. In questo caso l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata dall'impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio.

In effetti, in più occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che il servizio è standardizzato quando la *lex specialis* descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell'appalto in capo all'iniziativa dell'impresa.

Il procedimento si declina in modo analogo a quello previsto per i lavori

Vai al diagramma

L'affidamento di contratti pubblici di servizi di cui all'allegato IX del Codice (c.d. servizi sociali)

L'ANAC ha in itinere l'adozione di nuove Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» che andranno a modificare la determinazione n. 32/2016.

Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144 del codice dei contratti.

La soglia comunitaria di cui all'art. 35 del codice per questa categoria di servizi è pari a € 750.000,00.

La clausola sociale: Va inserita nelle procedure di appalto dei cd. servizi sociali. Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 50 del Codice degli appalti "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."

I servizi sociali nei settori ordinari assoggettati al codice sono indicati al comma 5-bis dell'articolo 142 (servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative).

Si applicano gli schemi procedimentali sopra riportati relativamente alle procedure aperte, negoziate ed agli affidamenti diretti:

Affidamento diretto

Per importi inferiori a € 139.000,00

Procedura negoziata

Per importi maggiori a € 139.000,00 e inferiori a € 750.000,00

Procedura aperta

Per importi pari o superiori ad € 750.000,00